



Seduta del

29 ottobre 2024

Comunicato il

30 ottobre 2024

Protocollo n.

854/2024

CEL Buseno SA

Progetto "Impianto di Buseno"

Approvazione della concessione e del progetto

I. Fattispecie

1. Progetto

La **CEL Buseno SA (CELB)** intende sfruttare la forza idrica della Calancasca sul territorio del Comune di Buseno, in Val Calanca, per la produzione di energia elettrica. Alla CELB partecipano la GrHydro SA (70 per cento del capitale azionario), la Senco Holding SA (20 per cento), nonché il Comune di Buseno (10 per cento). Per la futura centrale di Buseno sono previste una portata di dimensionamento di 4,5 m³/s, una potenza installata di 2,34 megawatt (MW), nonché – a seconda delle dimensioni dell'opera finita – una produzione annua compresa tra 7,33 e 9,03 gigawattora (GWh). Il progetto comprende una semplice centrale idroelettrica a filo d'acqua a media pressione con una turbina cross-flow. Si prevedono costi di investimento pari a ca. 13,5 milioni di franchi.

Con decisione del 12 dicembre 2007 l'assemblea comunale di Buseno ha rilasciato alla CELB la concessione per lo sfruttamento della Calancasca tra la quota di 758 m slm e la quota di 692 m slm.

2. Domanda di approvazione della concessione e del progetto/esposizione pubblica

Con istanza del 28 dicembre 2011 la CELB ha chiesto al Governo di approvare il progetto di concessione e di costruzione "Impianto di Buseno" (**domanda di approvazione della concessione e del progetto**).

L'esposizione pubblica della domanda di approvazione della concessione e del progetto si è svolta nel periodo compreso tra il 23 gennaio 2012 e il 21 febbraio 2012 nel Comune di Buseno e presso l'Ufficio dell'energia e dei trasporti (**UEnTr**) ed è stata pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale del 19 gennaio 2012, nonché nel Comune di Buseno nella forma usuale del luogo.

3. Prima approvazione della concessione e del progetto/ricorsi

Con decreto del 6 settembre 2016 (prot. n. 780/2016) il Governo ha rilasciato l'approvazione della concessione e del progetto per il progetto "Impianto di Buseno" (primo decreto di approvazione della concessione e del progetto). La Fondazione WWF Svizzera (**WWF**) e l'organizzazione Pro Natura – Lega svizzera per la protezione della natura (**Pro Natura**) hanno inoltrato ricorso spingendosi fino al Tribunale federale.

4. Sentenze di rinvio/aggiunte al progetto

Con sentenza 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019 il Tribunale federale aveva approvato parzialmente il ricorso delle associazioni ambientaliste citate in precedenza. Aveva annullato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni emanata il 25 ottobre 2017 e aveva rinviato la fattispecie all'istanza precedente per una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Con sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni U 19 24 del 19 marzo 2019, la proposta di approvazione della concessione e del progetto era stata rinviata al Governo per l'accertamento degli elementi della fattispecie considerati dal Tribunale federale come insufficientemente accertati.

In seguito il Cantone aveva invitato la CELB a redigere la documentazione necessaria, ai sensi dei considerandi del Tribunale federale, e a inoltrarla per l'approvazione. Il 2 luglio 2019 la CELB ha inoltrato il dossier "Revisione dei

piani e analisi tecniche richieste dal Tribunale federale con sentenza 31 gennaio 2019", che contiene complementi al progetto, e ha chiesto nuovamente l'approvazione della concessione e del progetto.

5. Esposizione pubblica/ricorsi

La documentazione relativa ai complementi al progetto è stata esposta pubblicamente dal 5 agosto 2019 al 3 settembre 2019 presso il comune interessato di Buseno nonché presso l'UEnTr. Tale esposizione pubblica è stata pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale il 5 agosto 2019 e nel Comune di Buseno nelle forme usuali del luogo.

Il 3 settembre 2019 WWF, Pro Natura e la Federazione svizzera di pesca (FSP) hanno inoltrato ricorso con il seguente petito:

1. *L'esposizione pubblica andrebbe ripetuta.*
2. *Durante la nuova esposizione pubblica il progetto andrebbe nuovamente esposto completamente (con tutte le parti di progetto fondamentali).*
3. *Con spese e ripetibili a carico del Cantone dei Grigioni, del Comune di Buseno e della CEL Buseno SA.*

Sostanzialmente i ricorrenti lamentano il fatto che durante la nuova esposizione pubblica non avrebbero dovuto essere esposte pubblicamente solo le aggiunte al progetto, bensì nuovamente l'intero progetto (documentazione di progetto completa). Secondo il Tribunale federale, il Governo, sulla base delle aggiunte al progetto, dovrebbe procedere a una ponderazione degli interessi complessiva. Di conseguenza andrebbe esposta pubblicamente anche tutta la documentazione di progetto.

6. Consultazione tra i partecipanti alla procedura/ulteriori aggiunte al progetto

- 6.1 Già il 3 luglio 2019, ossia prima dell'esposizione pubblica (vedi sopra n. 1./5.), l'UEnTr, che gestisce la procedura, ha sottoposto gli atti relativi alle aggiunte al progetto ai partecipanti alla procedura, vale a dire a WWF e Pro Natura, unitamente alla possibilità di prendere posizione.

6.2 Nella presa di posizione del 16 settembre 2019 WWF, Pro Natura e la FSP hanno chiesto il rigetto della domanda di approvazione della concessione e del progetto contro pagamento delle spese. Sostanzialmente le organizzazioni ambientaliste (**OA**) obiettano il fatto che per quanto riguarda la questione relativa alle infiltrazioni sarebbe insufficiente procedere solamente a misurazioni sul deflusso medio, bensì esse andrebbero svolte obbligatoriamente anche sul deflusso minimo. La documentazione concernente i pesci, i macroinvertebrati e gli spazi vitali, in merito alla profondità dell'acqua necessaria per la libera migrazione ittica nonché agli interessi a favore e contro i prelievi d'acqua sarebbe insufficiente. A causa di questa mancanza di informazioni non sarebbe nemmeno possibile valutare se la quantità di deflussi residuali indicata sia sufficiente. L'opinione secondo cui presso la captazione d'acqua non potrebbe essere presa in considerazione alcuna griglia Coanda sarebbe di fatto incomprendibile. Nemmeno la migrazione ittica sarebbe garantita e il trasporto solido di materiale di fondo al di sotto della paratoia d'ingresso sarebbe compromesso. Per quanto concerne il bilancio in materiale detritico e le piene, il Cantone chiederebbe che vengano lasciate defluire completamente nel fiume da 1 a 2 piene all'anno. Le medie mensili indicate nella documentazione non sarebbero però adeguate a questo regime di deflusso. Si partirebbe dal presupposto che il materiale solido di fondo verrebbe deviato regolarmente tramite lo sbarramento e che non dovrebbe essere prelevato materiale solido di fondo. Secondo le OA ciò sarebbe però garantito solo in caso di regime di deflusso elevato. Sarebbe tuttavia fondamentale che non rimanga alcun materiale sotto la soglia e che esso non riempi l'affossamento. Inoltre il calcolo sostitutivo eseguito non corrisponderebbe alla modalità di calcolo attuale del Governo, sarebbe in determinate parti incompleto e dovrebbe essere eseguito nuovamente sulla base del nuovo scenario relativo ai deflussi residuali. Le misure sostitutive previste sarebbero inoltre inopportune e insufficienti. Dalla documentazione di progetto non risulterebbero nemmeno indicazioni in merito alle ripercussioni dell'edificio della centrale e del canale di restituzione sulle acque sotterranee. Il progetto si troverebbe in una zona di protezione della natura regionale e inoltre nella Valle Calanca sarebbe previsto un parco naturale, tuttavia nella documentazione di progetto non vi sarebbero indicazioni in merito

all'impatto sul paesaggio. Mancherebbero anche indicazioni sull'eventuale in-flusso del progetto su aree sorgive o torrenti sorgivi e in merito alla possibilità di ripristinare tipi di spazi vitali compromessi, prima di procedere unicamente alla compensazione. Infine la durata della concessione andrebbe limitata a 40 anni.

6.3 Il 23 dicembre 2019 la CELB e il Comune di Buseno hanno preso posizione e hanno chiesto di respingere il ricorso delle OA del 3 settembre 2019 nonché la richiesta nella loro presa di posizione del 16 settembre 2019 dietro pagamento delle spese, nella misura in cui si possa entrare nel merito. Ci si chiederebbe anzitutto se la FSP, che non rappresentava una parte della procedura svolta finora, sia di fatto legittimata a presentare ricorso e partecipare alla consultazione. Le quantità di deflusso sarebbero state confrontate e completate con i dati dei servizi specializzati cantonali. Tali dati sarebbero stati ritenuti in via definitiva sufficienti dal Tribunale federale per definire i deflussi residuali nonché gli ulteriori oneri riferiti ai corsi d'acqua. Tali constatazioni del Tribunale federale sarebbero vincolanti per le istanze precedenti, le quali devono prendere una decisione in merito alle questioni ancora in sospeso. Lo stesso varrebbe anche per gli oneri concernenti i pesci, i macroinvertebrati e gli spazi vitali, in merito alla profondità dell'acqua necessaria per la libera migrazione ittica, agli interessi per e contro i prelievi d'acqua nonché alla determinazione della quantità dei deflussi residuali. Per quanto concerne gli spurghi e il bilancio in materiale detritico, l'Ufficio per la natura e l'ambiente (**UNA**) nella sua presa di posizione del 14 novembre 2019 presenterebbe richieste (aggiunta regolamento di spurgo fino al collaudo; regolamento di spurgo soggetto a una fase test di 5 anni prima di essere autorizzato definitivamente) che verrebbero accettate dalla CELB e sarebbero già contenute nelle aggiunte al progetto inoltrate. Per quanto riguarda il calcolo sostitutivo l'UNA non avrebbe sollevato alcuna obiezione, motivo per cui la CELB potrebbe contare sull'adeguatezza del calcolo. Le misure sostitutive corrisponderebbero ai requisiti di cui all'art. 18 cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). Anche per quanto concerne le acque sotterranee, il progetto corrisponderebbe al diritto in vigore. Inoltre il Tribunale federale avrebbe stabilito che una piccola centrale idroelettrica potrebbe essere realizzata anche in una

zona di protezione. Nel presente caso avrebbe però agito come se l'opera prevista non venisse assolutamente realizzata in una zona di protezione e non toccasse nemmeno una zona simile. Il fatto che nella Val Calanca sia previsto un parco naturale non comporterebbe oneri aggiuntivi. Infine la concessione del Comune di Buseno sarebbe stata rilasciata per 40 anni, aspetto che non solleverebbe alcuna questione in merito. Contemporaneamente alla sua presa di posizione, vale a dire il 23 dicembre 2019, la CELB ha inoltrato la documentazione aggiornata e modificata in merito all'opera di captazione nonché alla struttura della centrale. Per quanto concerne la captazione d'acqua, la CELB – lo stesso giorno ma con invio separato – ha inoltrato un progetto rielaborato, il quale sarebbe stato realizzato in collaborazione con l'Ufficio cantonale per la caccia e la pesca (**UCP**) e che corrisponderebbe alle sue richieste. Tale progetto rielaborato conterrebbe la soluzione più adeguata dal punto di vista tecnico per la migrazione dei pesci, la quale garantirebbe la funzionalità per 340 giorni all'anno.

- 6.4 Nella loro replica del 6 marzo 2020, WWF, Pro Natura e FSP hanno affermato di essere d'accordo con gli adeguamenti al progetto per quanto riguarda la risalita e la discesa dei pesci nonché la protezione dei pesci e con la valutazione dell'UCP. Per il resto confermerebbero tuttavia i propri punti critici secondo il ricorso e la presa di posizione. In particolare gli oneri dell'UNA riguardo a piene, spurghi e bilancio in materiale detritico si troverebbero in contrapposizione con le prescrizioni del Tribunale federale. Inoltre secondo l'UNA la fattibilità tecnica e giuridica delle misure sostitutive non sarebbe ancora comprovata, motivo per cui il progetto, anche da questo punto di vista, non potrebbe essere approvato.
- 6.5 Nella loro duplice del 14 maggio 2020, la CELB e il Comune di Buseno hanno richiesto un rigetto contro pagamento delle spese delle richieste sollevate, eventualmente esse andrebbero dichiarate nulle. Le OA non avrebbero dimostrato in maniera giuridicamente sufficiente la loro legittimazione, motivo per cui non si dovrebbe entrare nel merito delle loro istanze. Se tuttavia si entrasse comunque nel merito, andrebbe dapprima constatato che il diritto di essere sentito sia stato concesso in maniera sufficiente. Il Tribunale federale si

sarebbe espresso in maniera chiara e definitiva a proposito del calcolo e della quantità del deflusso residuale. Non bisognerebbe tornare nel merito. Con le aggiunte al progetto inoltrate sarebbero ormai disponibili tutte le basi che consentirebbero una valutazione complessiva nonché una ponderazione di tutti gli interessi. Gli aspetti concernenti le piene, gli spurghi e il bilancio in materiale detritico sarebbero stati approfonditi nelle aggiunte al progetto. Le OA richiederebbero solamente in maniera troppo generica delle concretizzazioni, senza tuttavia illustrarne il tipo. Inoltre un piccolo impianto idroelettrico avrebbe influssi in ogni caso limitati su tali aspetti. Anche le misure compensative sarebbero state sufficientemente concretizzate e adeguate. Le richieste delle OE sarebbero irrealistiche e non realizzabili. Lo smantellamento richiesto delle opere di protezione delle sponde sulla riva sinistra del fiume comporterebbe l'eliminazione di un argine alto da 3 a 4 metri su una lunghezza di oltre 100 metri e ciò senza che oggi vi sia un relativo accesso. Una tale misura sostitutiva, se paragonata a un obbligo di compensazione, sarebbe inoltre anche sproporzionata e non concretizzabile in questa fase. Per non generare discussioni infinite sulle misure di compensazione, la CELB e il Comune di Buseno avrebbero avviato dei colloqui con il Comune di Rossa, per sottoporre eventualmente un'altra proposta alternativa. Se ciò riuscisse, vi sarebbero due alternative da scegliere e il Governo potrebbe poi stabilire quale sarebbe più opportuna. Sarebbero state inoltrate relative proposte.

- 6.6 Come annunciato nella duplice, l'11 agosto 2020 la CELB ha sottoposto le misure di compenso previste. Si tratta di due misure di compenso che secondo esplicita conferma della CELB vengono sottoposte per la verifica e l'attuazione comuni. Una misura sostitutiva prevede un allargamento dell'alveo in sponda sinistra del fiume Calancasca di circa 9 metri nella località "Aug da Ross" sul territorio comunale di Augio. Stando al preventivo, i costi per la pianificazione e l'attuazione di questa misura ammontano complessivamente a 170 000 franchi. La seconda misura di compenso consiste in una demolizione dell'argine in blocchi presente sulla sponda destra della Calancasca nella zona della frazione di Santa Domenica del Comune di Rossa nonché nel deposito dei blocchi nel modo più naturale possibile nel fiume. Stando al preventivo, i costi complessivi di questa misura di compenso ammontano a circa 15 500 franchi.

- 6.7 Nel corso delle consultazioni e degli accertamenti in corso presso i servizi specializzati cantonali, la CELB, a complemento del "Rapporto tecnico" citato in precedenza al n. I./4., ha inoltrato le seguenti aggiunte al progetto:
- Progetto definitivo, Libera migrazione ittica, di novembre 2019 (n. 100066000), redatto da IM Maggia Engineering SA, Locarno;
 - Rapporto relativo alle misure di compensazione ("Misura di compenso lungo il fiume Calancasca") di luglio 2020;
 - Piano 1:100 concernente "Progetto definitivo Centrale – Facciate", di settembre 2020;
 - Rapporto tecnico Avamprogetto, valorizzazione golena Spülùgh, Augio (Eichenberger Revital SA) del 16 dicembre 2022.
- 6.8 Dopo che per tutti i servizi specializzati competenti di Confederazione e Cantone, sulla base di tutta la documentazione di progetto (dal 2011), è stato possibile svolgere una valutazione complessiva del progetto (cfr. al n. I./7.), con lettera del 18 settembre 2023 alla CELB, al Comune di Buseno e alle OA è stata nuovamente concessa la possibilità di prendere visione di tutta la documentazione di progetto (dal 2011) nonché di prendere posizione in maniera definitiva entro il 19 ottobre 2023.
- 6.9 Con presa di posizione definitiva del 20 novembre 2023 le OA hanno rinunciato a presentare un'aggiunta al loro ricorso, che però confermerebbero. Hanno tuttavia chiesto che, in riferimento alle misure di compensazione, a tempo debito vengano loro inviati i progetti dettagliati e venga loro concesso il diritto di essere sentite, inclusa la possibilità di adottare rimedi giuridici. Hanno anche chiesto che a tempo debito vengano loro inviati i protocolli di collaudo e il rapporto conclusivo.
- 6.10 La CELB e il Comune di Buseno hanno rinunciato a un'ulteriore presa di posizione.

7. Consultazione presso i servizi specializzati

Ai servizi specializzati di Confederazione e Cantone era stata ripetutamente sottoposta per consultazione la documentazione di progetto costantemente

aggiornata. Il 17 agosto 2020 i servizi specializzati sono stati invitati a fornire nuovamente una valutazione complessiva del progetto sulla base di tutta la documentazione di progetto attuale (progetto originario nonché tutte le aggiunte al progetto avvenute nel frattempo). Complessivamente sono quindi state inoltrate le seguenti prese di posizione dei servizi specializzati:

- Ufficio per i comuni (**UC**), del 13 gennaio 2012;
- Ufficio per lo sviluppo del territorio (**UST-GR**): 16 gennaio 2012, 8 maggio 2013, 12 luglio 2019, 6 agosto 2019 e 24 settembre 2020;
- Ufficio per la caccia e la pesca (**UCP**): 10 aprile 2012, 26 giugno 2013, 10 aprile 2014, 14 agosto 2019, 25 settembre 2020 e 26 gennaio 2023;
- Ufficio foreste e pericoli naturali (**UFP**): 10 aprile 2012, 26 giugno 2013, 10 aprile 2014, 14 agosto 2019 e 25 settembre 2020;
- Assicurazione fabbricati dei Grigioni (**AFG**): 15 gennaio 2014, 31 luglio 2019 e 25 settembre 2020;
- Ufficio tecnico (**UT**): 2 febbraio 2012, 16 maggio 2013, 30 agosto 2019 e 27 novembre 2023;
- Ufficio dell'energia e dei trasporti (**UEnTr**): 3 marzo 2014, 23 luglio 2014 e 31 ottobre 2019;
- Ufficio per la natura e l'ambiente (**UNA**): 20 agosto 2013; presa di posizione del 24 giugno 2014 in merito al ricorso della CELB sul rapporto di valutazione dell'UNA; presa di posizione del 24 giugno 2014 in merito ai ricorsi; presa di posizione sul calcolo del Q_{347} del 30 ottobre 2015, 14 novembre 2019, 2 novembre 2020, 17 febbraio 2023 e 4 dicembre 2023.
- Ufficio federale dell'energia (**UFE**): 20 aprile 2012;
- Ufficio federale dell'ambiente (**UFAM**): 8 febbraio 2012, 27 maggio 2014 e 7 settembre 2023.

Stando alle prese di posizione, le basi inoltrate sono complete e consentono ai servizi specializzati di svolgere una valutazione fondata degli effetti del progetto. Non vi sono obiezioni di principio al progetto. Vengono invece presentate diverse richieste relative al rilascio dell'approvazione della concessione e del progetto con condizioni e oneri, in merito alle quali occorre entrare nel dettaglio nei considerandi (seguente n. II).

Si è rinunciato a un ulteriore invito al **Comune di ubicazione di Buseno**, perché esso quale partecipante alla procedura aveva già ricevuto e sfruttato più volte e ampiamente la possibilità di prendere posizione.

Per quanto necessario, si entrerà nel merito del contenuto della domanda di approvazione della concessione e del progetto, delle aggiunte al progetto, delle prese di posizione dei partecipanti alla procedura nonché delle consultazioni dei servizi specializzati nei seguenti considerandi.

II. Considerandi

1. Introduzione

- 1.1 Con decreto del 6 settembre 2016 (prot. n. 780/2016), il Governo ha rilasciato l'approvazione della concessione e del progetto al progetto "Impianto di Buseno". WWF e Pro Natura sono ricorse alle vie legali contro tale decreto fino al Tribunale federale. Esso ha parzialmente approvato il ricorso, nella misura in cui esso sia ammissibile, con sentenza 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019, ha revocato la sentenza del Tribunale amministrativo e ha rinviato la fattispecie ai sensi dei considerandi all'istanza precedente.

- 1.2 La sentenza del Tribunale federale non corrisponde né a una decisione finale ai sensi dell'art. 90 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), né a una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF. Si tratta piuttosto di una sentenza di rinvio della causa all'autorità inferiore, da attribuire alle decisioni incidentali ai sensi dell'art. 93 LTF. Esse non concludono la procedura, bensì rappresentano un passo verso la decisione finale che conclude la procedura (sentenza del Tribunale federale 2C_503/2018 del 12 giugno 2018; DTF 135 III 329 consid. 1.3; 134 II 124 consid. 1.3; 134 III 136 consid. 1.2; 133 V 477 consid. 4; SPÜHLER KARL/ AEMISEGGER HEINZ, Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, 2^a ed., Zurigo/San Gallo 2013, osservazioni preliminari sugli artt. Art. 90–94 n. 8 nonché art. 93 n. 6 segg. con indicazioni; DI WERDT NICOLAS, in: Bundesgerichtsgesetz, 2^a ed., Berna 2015, art. 93 n. 6). Lo stesso vale per la sentenza di rinvio della causa all'autorità inferiore del Tribunale amministrativo U 19 24 del 19 marzo 2019. Essa nel consid. 3 fa esplicitamente

riferimento all'art. 56 cpv. 3 della legge cantonale sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) e stabilisce su quali parti del progetto il Governo deve nuovamente decretare, segnatamente (consid. 2):

- le caratteristiche dell'opera di captazione dell'acqua e quella della centralina idroelettrica,
- le concrete misure di ripristino o di sostituzione,
- le modalità di gestione delle piene e degli spurghi,
- le misure volte a garantire il bilancio in materiale detritico del corso d'acqua,
- l'elaborazione di un concetto per lo smaltimento del materiale di scavo e dei rifiuti edili prodotti

1.3 Poiché le sentenze di rinvio della causa all'autorità inferiore quali decisioni incidentali non producono alcun effetto giuridico formale, la procedura di approvazione della concessione e del progetto risulta ancora pendente. Essa va portata avanti ai sensi delle disposizioni giudiziarie, vale a dire che la fattispecie va completata per quanto concerne le parti di progetto menzionate e va verificata, bisogna procedere a una ponderazione di tutti gli interessi e, sulla base di ciò, bisogna prendere una decisione. In termini negativi ciò significa che non può essere avviata alcuna nuova procedura. Se il Tribunale federale lo avesse voluto, avrebbe annullato il ricorso formalmente e con effetto giuridico ai sensi di una decisione definitiva con la conseguenza che si sarebbe dovuto ricominciare tutto da capo per quanto riguarda il processo di approvazione della concessione e del progetto. È proprio quello che il Tribunale federale invece non ha fatto. Per motivi di economia della procedura, in vista dell'ulteriore procedura e della decisione da prendere nuovamente è stata piuttosto chiarita anche la questione relativa ai deflussi residuali.

1.4 Nel caso di una sentenza di rinvio della causa all'autorità inferiore da parte del Tribunale federale, le istanze cantonali che devono prendere la nuova decisione devono basare la loro sentenza sulla valutazione giuridica con la quale viene motivato il rinvio. Essa lega anche il Tribunale federale, nel caso in cui gli venisse nuovamente sottoposta la fattispecie. A causa di questo aspetto obbligatorio, alle istanze interessate nuovamente dalla fattispecie come anche

alle parti – ad eccezione di eventuali nuove parti ammesse – è vietato basarsi sulla valutazione di un'altra fattispecie se non quella attuale o analizzare la fattispecie sotto altri punti di vista giuridici che nella sentenza di rinvio della causa all'autorità inferiore sono stati espressamente rifiutati o non sono stati nemmeno presi in considerazione. La nuova decisione dell'istanza cantonale è quindi limitata alla tematica che dai considerandi del Tribunale federale risulta quale oggetto della nuova valutazione. La procedura viene nuovamente avviata solo nella misura in cui risulti necessario per tenere in considerazione i considerandi vincolanti del Tribunale federale (DTF 135 III 334 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_296/2014 del 20 ottobre 2014 consid. 1.2.2, ciascuna con rimandi). Nel presente caso, in sintesi, i considerandi del Tribunale federale contengono le seguenti prescrizioni vincolanti (sentenza 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019):

- a) Secondo l'art. 58 cpv. 2 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA; CSC 810.100), l'approvazione della concessione e del progetto può essere unita in una sola fase (consid. 4.5). Nel caso concreto, il progetto sarebbe delimitato in maniera chiara e non presenterebbe nessun tipo di complessità da richiedere una suddivisione del processo (consid. 4.5.1 prima frase).
- b) Ciò comporterebbe tuttavia imperativamente che gli aspetti principali e più importanti dell'impianto non possano essere posticipati a una pianificazione di dettaglio successiva, altrimenti il coordinamento materiale e formale delle decisioni verrebbe compromesso (consid. 4.5).
- c) L'opera di captazione costituirebbe parte integrante dell'impianto e rappresenterebbe un elemento importante dello stesso. Inoltre si troverebbe prevalentemente in una zona di protezione del paesaggio di importanza regionale e avrebbe conseguenze per quanto riguarda la valutazione dell'inserimento paesaggistico. In queste circostanze non rappresenterebbe un aspetto di dettaglio che potrebbe essere rimandato a una pianificazione di dettaglio (consid. 4.5.1).
- d) La stessa conclusione varrebbe anche per l'edificio della centrale che costituirebbe anche una parte integrante essenziale dell'impianto. Gli oneri imposti dal Governo (interramento o rielaborazione della struttura) richiederebbero una nuova pianificazione. L'art. 25 della legge federale sulla

pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700) richiederebbe che un progetto di costruzione venga esaminato nel quadro di un'unica procedura di approvazione. Concretamente le modifiche al progetto richieste potrebbero essere sostanziali e richiedere una rielaborazione concettuale dei piani. Il risultato finale e le conseguenze della nuova pianificazione non sarebbero ancora chiari. In queste circostanze non si tratterebbe di aspetti di secondo rango che possono essere chiariti in un processo successivo (consid. 4.5.2).

- e) Le misure di ripristino e di compenso secondo l'art. 18 cpv. 1^{ter} LPN sarebbero parti integranti di un progetto e sarebbero quindi sottoposte all'obbligo di coordinamento. La qualità di tali misure influenzerebbe anche la ponderazione degli interessi complessiva da eseguire. Le misure dovrebbero perciò essere stabilite in maniera precisa nella decisione di approvazione. Il semplice onere, invece dell'eliminazione di un ostacolo alla migrazione per le trote fario "*inoltrare altre ... misure di compenso*", sarebbe formulato in maniera troppo generale. Inoltre la formulazione precisa di questi oneri dipenderebbe anche dal tipo di captazione scelto, il quale contrariamente a quanto previsto dal diritto non sarebbe nemmeno stato stabilito (consid. 4.6).
- f) L'istanza precedente non si sarebbe nemmeno espressa in merito alle modalità per un concetto per la gestione delle piene e degli spurghi, alle misure relative alla garanzia del bilancio in materiale detritico nonché all'elaborazione di una strategia di gestione del materiale per il materiale di scavo e i rifiuti edili risultanti. Tali aspetti interesserebbero tuttavia l'impatto ambientale del progetto. Perciò l'istanza precedente dovrebbe decidere in merito nell'ulteriore decorso della procedura.
- g) I rimproveri del ricorrente in riferimento alla determinazione delle quantità del deflusso residuale vengono invece dichiarate contrari al principio della buona fede (consid. 5.3) o inammissibili (consid. 5.4) dal Tribunale federale. Le quantità di deflusso residuale sarebbero state stabilite nel rispetto del diritto federale e senza un superamento o addirittura un abuso della discrezionalità.

- 1.5 In sintesi il Tribunale federale aveva quindi da un lato emanato delle direttive su quali elementi della fattispecie vanno completati, al fine di poter valutare tutti gli aspetti principali nel quadro di una procedura a una fase e procedere a una ponderazione degli interessi complessiva. D'altro lato, ai sensi dell'economia della procedura, aveva anche chiarito la controversa questione relativa alle quantità di deflusso residuale e dichiarati come inammissibili i rimproveri sollevati (consid. 4.7 alla fine e 5). In questo modo il Tribunale federale aveva delimitato in maniera chiara il quadro degli accertamenti e delle valutazioni ancora da svolgere. Tale quadro è vincolante per il Governo e per tutti gli altri partecipanti alla procedura.
- 1.6 Sulla base delle considerazioni di cui sopra, per i successivi considerandi (n. II./2. segg.) vale quanto segue:
- ogni considerando che non ha dato adito a reclami da parte dei tribunali o è stato confermato espressamente viene ripreso in conformità ai considerandi della prima decisione di approvazione della concessione e del progetto (decreto governativo del 6 settembre 2016 [prot. n. 780/2016]);
 - nuove valutazioni avvengono solamente in riferimento agli oggetti
 - a) che secondo le considerazioni del Tribunale federale vanno completati o verificati nonché in riferimento alle prese di posizione ricevute in merito dai servizi specializzati di Confederazione e Cantoni nonché alle obiezioni sollevate (cfr. sopra n. II/1.4);
 - b) che nel frattempo hanno concretamente subito una modifica.

2. Competenze/procedura

2.1 Rilascio della concessione

Nel Cantone dei Grigioni la sovranità sulle acque pubbliche e, di conseguenza, il diritto di disporre della forza idrica spettano ai comuni (art. 2 cpv. 1 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche, [legge sulle forze idriche, LUF]; RS 721.80] in unione con l'art. 7 LGDA; cfr. anche art. 83 cpv. 2 della Costituzione del Cantone dei Grigioni [Cost. cant.; CSC 110.100]). Conformemente all'art. 10 cpv. 1 LGDA, per la decisione relativa al rilascio e a modifiche sostanziali di concessioni di diritti d'acqua per lo sfruttamento di acque

pubbliche per la produzione di energia elettrica è competente l'assemblea comunale o la popolazione tramite votazione alle urne (cfr. anche art. 9 lett. f e art. 10 cpv. 1 lett. d della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni [LCom; CSC 175.050]).

La concessione necessaria per la centrale di Buseno è stata rilasciata alla CELB dall'assemblea comunale di Buseno il 12 dicembre 2007, in modo conforme alla legge.

2.2 Procedura di approvazione in materia di diritti d'acqua

Secondo l'art. 11 LGDA, le concessioni di diritti d'acqua rilasciate dai comuni necessitano dell'approvazione costitutiva del Governo (cfr. anche art. 4 cpv. 1 LUF1), che viene rilasciata o respinta sulla base di un esame delle premesse legali come pure di una ponderazione dell'insieme degli interessi pubblici in gioco (art. 55 cpv. 1 LGDA; cfr. anche art. 39 LUF1). Conformemente all'art. 55 cpv. 4 LGDA, nel caso di un'approvazione il Governo rilascia tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto (principio del coordinamento della procedura, cfr. a questo proposito il messaggio relativo alla LGDA del 13 giugno 1994, quaderno n. 4/1994–95, p. 193 segg., p. 262, e DTF 119 Ib 174). La LGDA prevede sostanzialmente una procedura a due fasi in cui il Governo, dopo l'approvazione della concessione, nel quadro dell'approvazione del progetto (art. 57 segg. LGDA) decide in merito a tutte le autorizzazioni ancora in sospeso, in particolare anche in merito alla licenza edilizia e all'autorizzazione d'eccezione secondo il diritto in materia di pianificazione territoriale. Conformemente all'art. 58 cpv. 2 LGDA, viene tuttavia meno una procedura di approvazione del progetto separata se a seguito dello stato di elaborazione del progetto tutte le autorizzazioni possono già essere rilasciate con la decisione di approvazione della concessione (procedura a una fase).

Il grado di concretizzazione e di dettaglio del progetto inoltrato originariamente nonché delle aggiunte e degli adeguamenti al progetto avvenuti nel frattempo (progetto della piccola centrale di Buseno) permette una decisione concernente tutte le autorizzazioni necessarie in una sola fase. Di conseguenza, l'ap-

provazione del progetto può essere integrata nella presente decisione di approvazione della concessione (art. 58 cpv. 2 LGDA). Oltre alla verifica degli aspetti relativi ai diritti d'acqua, sono quindi oggetto della procedura tutte le autorizzazioni necessarie all'approvazione del diritto di utilizzazione e del progetto di costruzione. Non è invece oggetto della presente procedura l'approvazione dei piani per impianti elettrici conformemente alle disposizioni della legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici, LIE; RS 734.0) e della vigente ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25). La corrispondente documentazione deve essere inoltrata all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) che provvede all'approvazione dei piani in una procedura separata dalla presente approvazione della concessione e del progetto.

- 2.3 Esenzione dall'assoggettamento all'esame d'impatto ambientale formale (EIA)
- Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche. Sono assoggettati all'esame d'impatto ambientale formale (EIA) ai sensi dell'art. 10a della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) le centrali idroelettriche a bacino d'accumulazione e le centrali idroelettriche a filo d'acqua con una potenza installata superiore a 3 MW (art. 10a cpv. 3 LPAmb in unione con il n. 21.3 dell'allegato all'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente [OEIA; RS 814.011]). La centrale idroelettrica di Buseno non supera questo valore soglia, motivo per cui decade l'obbligo dell'EIA.

Tuttavia, anche nel caso di impianti che non sottostanno all'obbligo dell'EIA, devono essere rispettate le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente (cfr. anche art. 3 e 4 OEIA) e di conseguenza bisogna chiarire gli effetti sull'ambiente e vanno pianificate misure per far sì che le prescrizioni determinanti siano rispettate (cfr. UFAM, Manuale EIA 2009, modulo 2, n. 1.3). Di conseguenza la CELB deve dimostrare che il progetto corrisponde alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente (cfr. anche art. 3 e 4 OEIA), motivo per cui ha inoltrato la documentazione di progetto determinante seguente:

- Relazione tecnica di marzo 2013;
- Perizia idrobiologica e naturalistica di marzo 2013;
- Revisione dei piani e analisi tecniche richieste dal Tribunale federale con sentenza 31 gennaio 2019 di giugno 2019;
- Concetto gestione materiale di giugno 2019;
- Misura di compenso naturalistico di giugno 2019;
- Progetto definitivo Libera migrazione ittica di novembre 2019;
- Rapporto relativo alle misure di compensazione ("Misura di compenso lungo il fiume Calancasca") di luglio 2020;
- Piano 1:100 concernente "Progetto definitivo Centrale – Facciate", di settembre 2020;
- Rapporto tecnico Avamprogetto, valorizzazione golena Spülùgh, Augio (Eichenberger Revital SA) del 16 dicembre 2022

Sulla base di questa documentazione di progetto, il progetto è stato valutato da diversi servizi specializzati cantonali e federali. Le basi inoltrate sono state considerate complete e hanno consentito ai servizi specializzati di eseguire una valutazione fondata delle conseguenze del progetto. Non risulta alcuna obiezione di fondo al progetto. Tuttavia, i singoli settori ambientali vanno ancora esposti nel dettaglio e verificati (cfr. sotto n. II/8 segg).

3. Esposizioni pubbliche/ricorsi

3.1 Esposizione pubblica della domanda di approvazione della concessione e del progetto

La procedura di approvazione della concessione e del progetto si orienta alle disposizioni dell'art. 52 segg. LGDA. La domanda di approvazione e la relativa documentazione vanno esposte pubblicamente durante 30 giorni presso il Dipartimento competente e presso i comuni interessati. L'esposizione pubblica deve essere comunicata (art. 53 e art. 57 LGDA; cfr. anche art. 60 cpv. 2 LUF).

La domanda di approvazione della concessione e del progetto del 28 dicembre 2011 nonché la relativa documentazione di domanda sono state esposte

pubblicamente dal 23 gennaio 2012 al 21 febbraio 2012 presso l'UEnTr e il Comune di Buseno e pubblicate in maniera regolare.

I cinque ricorsi allora pervenuti sono stati trattati nella prima decisione di approvazione della concessione e del progetto del 6 settembre 2016 (prot. n. 780/2016). I relativi considerandi erano oggetto delle successive verifiche giuridiche. Il Tribunale federale, con la sua sentenza di rinvio, ha stabilito chiaramente gli oggetti che vanno completati o nuovamente verificati, al fine di approvare il progetto in una procedura a una fase (cfr. sopra n. II/1.4). Non è quindi necessario occuparsi dei ricorsi ricevuti allora.

3.2 Esposizione pubblica delle aggiunte al progetto / ricorsi

Le aggiunte al progetto sono state esposte e pubblicate allo stesso modo della domanda di approvazione della concessione e del progetto dal 5 agosto 2019 al 3 settembre 2019.

Durante il periodo d'esposizione sono pervenuti ricorsi delle OA. Esse chiedono che l'esposizione pubblica venga ripetuta esponendo tutte le parti fondamentali del progetto e non solo le aggiunte al progetto, poiché secondo la sentenza del Tribunale federale (1C_4/2018 del 31 gennaio 2019) il Governo dovrebbe procedere a una ponderazione di tutti gli interessi. Così i ricorrenti fanno valere il fatto che il loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) sarebbe stato violato. La CELB e il Comune di Buseno hanno richiesto di respingere i ricorsi, nella misura in cui si possa entrare nel merito.

Come indicato sopra al n. II/1, la presente domanda di approvazione della concessione e del progetto si trova in una procedura pendente. Il compito del Governo è quello di portarla avanti secondo i criteri contenuti nei considerandi del Tribunale federale e non di avviarne una nuova. Nel quadro della continuazione della procedura bisognava perciò includere ancora gli attuali partecipanti alla procedura, vale a dire la CELB, il Comune di Buseno nonché il WWF e Pro Natura (vedi a tal proposito il n. II/4.1 in seguito), non tuttavia svolgere una nuova esposizione pubblica e quindi aprire la via del ricorso anche per

parti che finora non avevano partecipato alla procedura. Ciò considerato, l'esposizione pubblica delle aggiunte al progetto avvenuta nell'agosto/settembre 2019 risulta una svista. Sia l'esposizione, sia i ricorsi ricevuti in merito vanno perciò dichiarati privi di oggetto.

4. Legittimazione/diritto di essere sentito

4.1 Legittimazione

La CELB nonché il Comune di Buseno contestano la legittimazione della FSP a prendere posizione, poiché essa non era parte della procedura precedente. Inoltre fanno valere il fatto che WWF e Pro Natura non sarebbero rappresentate convenientemente, poiché le sezioni cantonali che le rappresentano non avrebbero fornito alcuna procura di rappresentanza.

Con riferimento alle parti va constatato che la FSP nel 2012 aveva partecipato alla procedura di ricorso, poi però aveva rinunciato ad adire le vie legali. Alla procedura attualmente pendente hanno partecipato solo la CELB, il Comune di Buseno nonché WWF e Pro Natura. Alla FSP manca perciò la legittimazione a partecipare, ora a posteriori, alla procedura nel frattempo progredita (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF; analogamente: art. 48 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]). La relativa obiezione della CELB e del Comune di Buseno va quindi accolta. Perciò non si entra nel merito delle prese di posizione delle OA, nella misura in cui esse siano avvenute a nome della FSP.

Al contrario l'obiezione della CELB e del Comune di Buseno secondo cui WWF e Pro Natura non siano dovutamente legittimate va respinta. Entrambe le organizzazioni partecipano alla procedura e in quanto tali sono legittimate a prendere parte all'ulteriore procedura. Non possono essere escluse dalla procedura solo perché nel quadro del proseguimento della procedura si sono fatte rappresentare dalle loro sezioni cantonali. Ciò sfocerebbe in una formalità esagerata e inammissibile. Il rimprovero sollevato manca quindi di una base, motivo per cui va respinto.

4.2 Diritto di essere sentito

Già prima dell'esposizione pubblica delle aggiunte al progetto avvenuta per sbaglio, il 3 luglio 2019 l'UEnTr aveva sottoposto a WWF e Pro Natura tutti gli atti relativi alle aggiunte al progetto per presentare una presa di posizione entro il 16 settembre 2019. In seguito vi è stato un dettagliato scambio di scritti. Alla fine a tutte le parti è ancora stata data la possibilità di prendere visione di tutta la documentazione di progetto (dal 2011) e di prendere posizione in via definitiva (cfr. n. I./6.8 sopra).

Nella misura in cui WWF e Pro Natura, nelle loro istanze, hanno rimproverato la violazione del diritto di essere sentiti, ciò è quindi avvenuto a torto. Tale rimprovero viene respinto.

5. **Consultazioni delle autorità specializzate e del Comune di ubicazione**

Nel quadro della procedura di consultazione sono state richieste prese di posizione ai servizi specializzati di Confederazione e Cantone (cfr. n. I./7. sopra) nella misura in cui ciò fosse necessario sulla base di direttive di legge o dal punto di vista tecnico. Al Comune di ubicazione di Buseno, nello scambio di scritti con i partecipanti alla procedura, è stata concessa più volte la possibilità di prendere posizione (cfr. n. I./6. sopra).

I servizi specializzati valutano il progetto in modo sostanzialmente positivo e ritengono che possa essere approvato. Diversi servizi specializzati chiedono tuttavia l'integrazione di condizioni nella decisione di approvazione. Per quanto necessario si entrerà più in dettaglio nel merito delle consultazioni nei considerandi seguenti.

6. **Decisioni in materia di diritti d'acqua**

6.1 Importanza per la politica energetica, sfruttamento opportuno e razionale

6.1.1 Basi

La produzione di elettricità dalla forza idrica rappresenta un elemento centrale della politica energetica di Confederazione e Cantone. Secondo la strategia energetica 2050 della Confederazione, per quanto riguarda la produzione di

elettricità dalla forza idrica è auspicabile un potenziamento con cui raggiungere una produzione interna media pari ad almeno 37 400 GWh nel 2035. Nel "Rapporto sull'elettricità 2012" (cfr. messaggio del Governo del 5 giugno 2012 concernente il Rapporto sulla politica in materia di elettricità del Cantone dei Grigioni, quaderno n. 6/2012-2013, p. 289 segg.), il potenziamento della forza idrica, in particolare delle piccole centrali, viene definito quale obiettivo strategico (potenziamento dell'ordine di 135 GWh). Il Gran Consiglio ha chiaramente sostenuto questo orientamento e lo ha confermato con spiegazioni proprie (PGC 1/2012–2013, p. 9 seg., 65 segg., 84 segg., 93 segg.). Questo obiettivo di potenziamento è perfettamente conforme alla strategia energetica 2050 della Confederazione (cfr. art. 1 cpv. 4 della legge federale sull'energia [LEne; RS 730.0]; messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2013 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, FF 2013, p. 6489 segg.). Da parte della Confederazione i piccoli impianti idroelettrici sono inoltre stati sostenuti fino alla fine del 2022 anche finanziariamente tramite la cosiddetta "rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica" (RIC). La RIC, nel frattempo, è stata sostituita da un sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità. Le opere che hanno ottenuto una conferma RIC – come la piccola centrale qui in oggetto – rimangono però nel sistema RIC. Questa promozione dimostra che la realizzazione di piccoli impianti idroelettrici è di interesse pubblico.

6.1.2 Valutazioni dei servizi specializzati

Il progetto qui da valutare serve, secondo la valutazione dell'UEnTr, per la produzione di energia elettrica dalla forza idrica nella misura di 7 – 9 GWh all'anno, a seconda di quale dei quattro scenari relativi ai deflussi residuali presentati dalla CELB verrà infine approvato. Secondo l'UEnTr, il progetto non corrisponde perciò solo agli obiettivi di politica energetica di Confederazione e Cantone, bensì anche ai loro obiettivi di politica climatica. Per quanto riguarda l'opportunità, verrebbe sfruttata una quota il più possibile elevata del potenziale consentito dalla legge del tratto di corso d'acqua in questione, motivo per cui l'esigenza di uno sfruttamento razionale della forza idrica sarebbe soddisfatta (art. 29 LGDA, art. 13 dell'ordinanza relativa alla legge sui diritti d'acqua

del Cantone dei Grigioni [OGDA; CSC 810.110]). Nel suo esame tecnico relativo alla razionalità conformemente all'art. 5 LUF1, l'UFE attesta l'importanza della forza idrica per la politica energetica della Confederazione e accoglie con favore l'intento di sfruttare il potenziale della forza idrica ancora presente nella parte media della Val Calanca. Il progetto attentamente elaborato corrisponderebbe allo sfruttamento opportuno richiesto. Si potrebbe eventualmente ottimizzare ulteriormente tale sfruttamento con una captazione a valle di Arvigo.

6.1.3 Conclusioni del Governo

La CELB ha verificato l'ampliamento del progetto fino ad Arvigo proposto dall'UFE, tuttavia ha optato per l'abbandono a seguito dei costi insostenibili, dei progetti già in corso nei comuni limitrofi e per ragioni di politica regionale. Perciò occorre rinunciare agli oneri a questo proposito. Tale valutazione non era oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo è quindi vincolante.

6.2 Contenuto della concessione

6.2.1 Basi

Nel quadro dell'approvazione della concessione secondo l'art. 11 LGDA, il Governo deve verificare tra le altre cose se la concessione corrisponde alle disposizioni di legge (verifica della legalità).

6.2.2 Valutazione dei servizi specializzati

Nel contenuto obbligatorio della concessione rientra tra le altre cose una descrizione sufficientemente esatta del diritto di sfruttamento concesso, con indicazione delle altitudini del prelievo d'acqua e della restituzione, nonché della capacità di assorbimento dell'impianto (art. 54 cpv. 1 lett. b LUF1, art. 23 lett. b LGDA e art. 10 OGDA). La concessione del 12 dicembre 2007 presentata per approvazione sarebbe a tal proposito insufficiente e andrebbe adeguata ai sensi di un onere nei seguenti punti:

- Le quote del prelievo d'acqua e della restituzione sono indicate nell'art. 1 cpv. 1 della concessione con "758 m slm." e "692 m slm.". Nel quadro della pianificazione definitiva e della realizzazione degli impianti si verificherebbero regolarmente degli adeguamenti minimi per quanto riguarda le quote.

Per evitare di dover procedere a una nuova approvazione, nelle concessioni dei diritti d'acqua alle quote viene di solito aggiunta l'indicazione "circa". Nel presente caso bisognerebbe procedere a questa aggiunta.

- Invece della portata di dimensionamento, l'art. 1 cpv. 2 della concessione indica un afflusso medio sull'arco dell'anno presso la captazione pari a 4,07 m³/s. Conformemente alla Relazione tecnica di marzo 2013, la portata di dimensionamento corretta ammonta tuttavia a 4,5 m³/s (Relazione tecnica, marzo 2013, p. 7), motivo per cui questo dato andrebbe ripreso nella concessione.
- Conformemente all'art. 58 LUF, una concessione ha una durata di ottant'anni al massimo, contando dall'apertura dell'esercizio. Il diritto cantonale limita questa durata massima ammessa dal diritto federale, in quanto prevede che per le prime concessioni nel caso normale la durata sia di 60 anni a contare dalla messa in esercizio dell'opera (art. 24 cpv. 1 LGDA). Nell'art. 2 della concessione qui da esaminare è stabilita una durata della concessione di 40 anni a contare dalla messa in esercizio dell'opera. Perciò, essa deve essere approvata.

6.2.3 Conclusioni del Governo

Tali valutazioni non erano oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo sono quindi vincolanti. Gli adeguamenti della concessione menzionati in precedenza vengono perciò disposti quali oneri e la durata della concessione pari a 40 anni a contare dalla messa in esercizio viene approvata. Per quanto concerne l'adeguamento della concessione circa le quantità di deflussi residuali vedi il n. II./8.1.3 in seguito.

6.3 Inizio e conclusione dei lavori di costruzione, messa in esercizio / collaudo

6.3.1 Basi

La vigilanza sullo sfruttamento delle acque pubbliche incombe al Governo (art. 17 LGDA). Conformemente all'art. 3 della concessione, l'inizio dei lavori di costruzione deve avvenire entro 3 anni dall'entrata in vigore della decisione di approvazione della concessione e del progetto da parte del Governo ed entro

altri 2 anni i lavori vanno conclusi. Su richiesta motivata, il comune può prorogare tale termine di al massimo 3 anni. Tali proroghe del termine necessitano dell'approvazione (art. 11 LGDA).

Il collaudo degli impianti idroelettrici è effettuato dal Dipartimento competente (art. 16 LGDA). Esso deve avvenire entro un anno dalla sua messa in esercizio (art. 26 LGDA). A tal proposito l'inizio dei lavori, l'ultimazione dei lavori e la messa in esercizio dell'impianto devono essere notificati per iscritto al Dipartimento competente (art. 14 OGDA)

6.3.2 Conclusioni del Governo

Tali considerazioni non erano oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo sono quindi vincolanti. Nella decisione di approvazione della concessione e del progetto vanno quindi inseriti gli oneri secondo cui al Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità (**DIEM**) competente vanno notificati per iscritto l'inizio dei lavori, l'ultimazione dei lavori e la messa in esercizio dell'impianto. I piani d'esecuzione e la documentazione necessari per il collaudo vanno redatti e inoltrati entro il termine. La competenza per l'approvazione di eventuali proroghe dei termini va delegata al DIEM.

6.4 Partecipazione del Cantone alla centrale

6.4.1 Basi

Conformemente all'art. 22 LGDA, ai comuni al momento del rilascio di concessioni e al Cantone al momento della loro approvazione deve essere data la possibilità di partecipare alla società idroelettrica. Il Comune di Buseno partecipa alla CELB con il 10 per cento del capitale azionario.

6.4.2 Conclusioni del Governo

In considerazione delle ridotte dimensioni della centrale nonché del fatto che essa serve principalmente all'approvvigionamento elettrico locale si rinuncia alla rivendicazione del diritto di partecipazione concesso per legge al Cantone. Tale decisione non era oggetto della valutazione del Tribunale federale ed è quindi vincolante.

7. Autorizzazioni e condizioni di diritto in materia di pianificazione del territorio

7.1 Piano direttore

7.1.1 Considerandi del Tribunale federale (sentenza 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019)

A questo proposito il Tribunale federale aveva confermato in modo vincolante per il Governo che il dimensionamento della presente piccola centrale idroelettrica pianificata e le sue conseguenze sul territorio sarebbero limitate e non risulterebbero paragonabili a un grande progetto di costruzione idraulica complessivo (consid. 3.2). Le sue conseguenze sul territorio e sull'ambiente non sarebbero così ampie da poter essere valutate nel complesso esclusivamente tramite l'inserimento di una base nel Piano direttore (cfr. art. 8 cpv. 2 LPT).

Nella misura in cui l'ubicazione dell'impianto controverso, sulla base di una corretta ponderazione degli interessi, venga considerata adatta, il fatto che il Cantone non l'abbia ancora identificata nel Piano direttore tra i tratti di corsi d'acqua adatti per lo sfruttamento della forza idrica conformemente all'art. 10 LEn e all'art. 8b LPT non ostacola di per sé l'approvazione del progetto verificato. Lo scopo di tali disposizioni sarebbe quello di contribuire al rapido e forte ampliamento delle energie rinnovabili, motivo per cui non sarebbero fondamentalmente adatte a evitare la costruzione di un impianto idroelettrico con effetti territoriali limitati, se tale impianto risultasse conforme alla legge. Eventualmente l'autorità cantonale trasferirebbe il progetto approvato nel Piano direttore.

7.1.2 Conclusioni del Governo

Le aggiunte al progetto effettuate dall'inoltro della domanda non hanno alcuna influenza sostanziale sull'ubicazione dell'impianto. Esso corrisponde sostanzialmente ancora a quello secondo la domanda di approvazione della concessione e del progetto ed è vincolato all'ubicazione (cfr. in merito anche il n. II./7.3 seguente). Quindi a tal proposito non sussiste alcun motivo concreto per una nuova valutazione. Anche nel quadro della ponderazione degli interessi complessiva, l'ubicazione risulta adeguata (cfr. n. II./14 seguente). Non vi è quindi alcun motivo per divergere dalle prescrizioni vincolanti del Tribunale

federale. Nella decisione di approvazione della concessione e del progetto va tuttavia inserito l'onere di trasferire il progetto nel Piano direttore cantonale.

7.2 Obbligo di coordinamento (rapporto con altri sfruttamenti lungo la Calancasca)

7.2.1 Considerandi del Tribunale federale (sentenza 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019)

Il Tribunale federale aveva confermato in una maniera vincolante per il Governo che la rinuncia a un coordinamento del presente progetto con la captazione delle Officine Idroelettriche di Mesolcina SA (**OIM**) a Valbella, che si trova oltre 10 km a monte, nonché con la captazione idrica presso il bacino di accumulazione di Buseno della Calancasca AG (**CAL**), che si trova a valle, non violerebbe il diritto federale. Tali impianti non sarebbero strettamente collegati. La lunghezza del tratto di fiume tra la captazione Valbella e la captazione prevista sarebbe considerevole e la relativa quantità di deflusso, che attualmente sarebbe oggetto di un risanamento conformemente all'art. 80 LPAc (cfr. DTF 139 II 28), verrebbe influenzata dalle quantità di deflusso dei diversi corsi d'acqua laterali all'interno di un ampio bacino idrologico. D'altro lato le quantità di deflusso residuale del presente impianto idroelettrico previsto sfocerebbero nel bacino di accumulazione di Buseno e quindi verrebbero interrotte dalla diga dell'impianto idroelettrico gestito dalla CAL. Quest'ultimo rappresenterebbe un impianto indipendente.

7.2.2 Conclusioni del Governo

Le aggiunte al progetto eseguite nel frattempo non hanno alcun influsso sul rapporto con altri sfruttamenti della Calancasca. Quindi per il Governo non vi è motivo né effettivo, né giuridico, per divergere dalle prescrizioni vincolanti del Tribunale federale.

7.3 Obbligo EFZ

7.3.1 Basi

Conformemente all'art. 87 cpv. 1 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100), gli edifici e gli impianti al di fuori delle zone edificabili richiedono, oltre a una licenza edilizia comunale (che in

virtù dell'art. 55 LGDA va anch'essa rilasciata con la presente decisione di approvazione della concessione e del progetto), anche un permesso cantonale (permesso EFZ). Le autorizzazioni per edifici fuori dalle zone edificabili possono essere rilasciate secondo l'art. 22 cpv. 1 e 24 LPT nonché l'art. 86 cpv. 1 e l'art. 87 cpv. 1 LPTC se la destinazione degli edifici e degli impianti esige un'ubicazione al di fuori delle zone edificabili e se non vi si oppongono interessi preponderanti.

7.3.2 Valutazione dei servizi specializzati

Il progetto di impianto idroelettrico (rielaborato) da valutare interessa superfici fuori dalle zone edificabili. La costruzione di un impianto di approvvigionamento – tale è considerata la prevista centrale idroelettrica dal punto di vista della pianificazione territoriale – adempie le condizioni dell'ubicazione vincolata siccome la realizzazione non è possibile all'interno di zone edificabili per via dello scopo auspicato.

7.3.3 Conclusioni del Governo

Tale valutazione non era oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo è quindi vincolante. Le relative autorizzazioni per le attività edilizie riguardanti il progetto vanno perciò concesse.

7.4 Zona di pericolo

7.4.1 Basi

Secondo l'art. 38 LPTC, nella zona di pericolo 1 non possono essere costruiti nuovi edifici e impianti destinati a ospitare persone e animali. Edifici e impianti che non sono destinati a ospitare persone e animali devono essere adeguatamente protetti e necessitano di un'autorizzazione dell'AFG (art. 38 cpv. 4 e 5 LPTC).

7.4.2 Considerandi del Tribunale federale (sentenza 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019)

Secondo il Tribunale federale (consid. 4.5.2), il principio della coordinazione conformemente all'art. 25a LPT richiede che un progetto edilizio venga esaminato nel quadro di un'unica procedura di approvazione. Una procedura a posteriori sarebbe ammissibile solo se si trattasse di un aspetto di secondo

rango del progetto, come ad esempio la scelta del colore e del materiale durante l'esecuzione dei lavori edilizi, e nella misura in cui non ne risultino nuovi effetti o modifiche sostanziali (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_615/2017 del 12 ottobre 2018 consid. 2.5). L'obbligo di chiarire, nel quadro di una nuova pianificazione, come devono essere eliminate le lacune constatate per proteggere la centrale da pericoli naturali potrebbe eventualmente comportare sostanziali modifiche al progetto e necessitare una rielaborazione di concetto dei piani. Il risultato finale e le conseguenze della nuova pianificazione sarebbero quindi ancora incerti. In tali condizioni non si tratterebbe quindi di aspetti di secondo rango che possono essere sistemati nel quadro dell'esecuzione dei lavori.

7.4.3 Valutazione dei servizi specializzati

L'UST-GR e l'UFP indicano che la centrale idroelettrica verrebbe costruita nella zona di pericolo 1. Secondo l'UST-GR bisognerebbe quindi garantire, tramite una condizione e un'annotazione nel Registro fondiario, che la presenza all'interno dell'edificio della centrale venga limitata allo stretto necessario e che non venga allestita alcuna postazione di lavoro e nessuno spazio di lavoro per attività di manutenzione e simili. Secondo l'UFP, dal punto di vista forestale i piani rielaborati per la centrale non avrebbero provocato alcuna modifica. Il fatto che la centrale venga inserita nel terreno esistente e realizzata con copertura del suolo migliorerebbe la situazione. Tuttavia nel quadro dell'esecuzione dei lavori andrebbe coinvolto uno specialista che verifichi la necessità di misure adeguate contro la caduta di massi, accompagni la loro eventuale attuazione e infine la confermi. Se tali misure tecniche dovessero risultare necessarie, esse non avrebbero però alcun effetto decisivo sull'ambiente. Inoltre nei piani rielaborati si sarebbe tenuto conto in maniera adeguata dei pericoli di piena per la centrale.

Secondo l'AFG, il rischio elementare specifico dell'AFG non viene assicurato nella zona di pericolo 1. Anche l'AFG suggerisce di costruire l'edificio della centrale – come ritenuto dalla CELB – sufficientemente coperto da terra, per evitare almeno danni causati dalla caduta di piccoli massi. Contro gli altri rischi

elementari e contro i rischi legati agli incendi (art. 10 e 11 della legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni [legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab, CSC 830.100]), con il rilascio della licenza edilizia o della concessione l'edificio sarebbe però assicurato al valore crescente a partire dall'inizio dei lavori. Tale esclusione assicurativa parziale andrebbe annotata nel Registro fondiario.

7.4.4 Valutazione del Comune di ubicazione

Il Comune di Buseno non ha chiesto oneri o condizioni di diritto in materia di costruzione e non ha riserve in merito alla struttura degli edifici e degli impianti.

7.4.5 Conclusioni del Governo

I piani qui in oggetto per l'approvazione non richiedono alcuna nuova concezione di base dell'impianto. L'ubicazione della centrale rimane la stessa. I complementi al progetto eseguiti con l'inserimento nel terreno esistente, la copertura con terra nonché le misure contro i pericoli di piena migliorano la protezione della centrale da pericoli naturali. Esse generano perciò un miglioramento della compatibilità ambientale (cfr. in merito anche il n. II./7.5 seguente in merito alla struttura della centrale). Le questioni ancora aperte non sono più di natura fondamentale, bensì tecnica. Possono e devono essere chiarite nel quadro dell'esecuzione dei lavori. Inoltre la centrale non serve al soggiorno di persone e animali. Le condizioni seguenti richieste dalle autorità specializzate devono essere inserite nel decreto:

- a) Il soggiorno all'interno della centrale idroelettrica deve essere ridotto allo stretto necessario. È vietato installare postazioni di lavoro e/o uno spazio di lavoro per attività di manutenzione e simili. Questa condizione deve essere annotata nel registro fondiario;
- b) Nel quadro dell'esecuzione dei lavori deve essere coinvolto uno specialista il quale verifichi la necessità di misure adeguate contro la caduta di massi, accompagni la loro eventuale attuazione e infine la confermi;
- c) Il rischio elementare specifico non viene assicurato nella zona di pericolo 1. Tale esclusione assicurativa parziale deve essere annotata nel registro fondiario.

7.5 Struttura della centrale

7.5.1 Basi

Conformemente all'art. 73 cpv. 1 LPTC, insediamenti, costruzioni ed impianti devono essere costruiti ed inseriti nell'ambiente e nel paesaggio secondo le regole dell'arte di costruire, in modo tale da creare un buon effetto generale.

7.5.2 Considerandi del Tribunale federale (sentenza 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019)

Secondo il Tribunale federale (consid. 4.5.2), la condizione relativa all'inserimento nel terreno dell'edificio di una centrale idroelettrica, che rappresenterebbe anche una parte integrante sostanziale dell'impianto, nel quadro di una procedura a posteriori – nella misura in cui un inserimento dovesse risultare sproporzionato – violerebbe il diritto federale (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_615/ 2017 del 12 ottobre 2018 consid. 2.6). L'adempimento di questa condizione richiederebbe infatti una nuova pianificazione, la quale dovrebbe chiarire come possano essere eliminate le lacune constatate. Le modifiche al progetto richieste potrebbero essere quindi sostanziali e richiedere una rielaborazione concettuale dei piani. Il risultato finale e le conseguenze della nuova pianificazione sarebbero quindi ancora incerti. In tali condizioni non si tratterebbe quindi di aspetti di secondo rango che possono essere sistemati nel quadro dell'esecuzione dei lavori.

7.5.3 Valutazione dei servizi specializzati

Gli adeguamenti svolti in riferimento all'edificio della centrale (Progetto definitivo Centrale) portano a un inserimento nel terreno. La centrale viene ricoperta di terra e rivestita, così da sembrare sotterranea. Nella presa di posizione del 24 settembre 2020, tale concetto di inserimento nonché la strutturazione ottimizzata della facciata sono stati ritenuti buoni e riusciti dall'UST-GR. La zona di protezione del paesaggio comunale in vigore non verrebbe ridotta, tanto più che la situazione specifica sarebbe stata pregiudicata già in precedenza da interventi eseguiti non correttamente. L'inserimento del nuovo impianto potrebbe essere approvato perché le facciate ancora visibili si mettono in secondo piano rispetto alla morfologia antropogenica del terreno e risaltano in maniera moderata. Ciononostante, durante la determinazione o la modellizzazione dei

collegamenti al sito andrebbe disposto il coinvolgimento della consulenza strutturale comunale sul posto.

7.5.4 Valutazione del Comune di ubicazione

Il Comune di Buseno non ha chiesto oneri o condizioni di diritto in materia di costruzione e non ha riserve in merito alla struttura degli edifici e degli impianti.

7.5.5 Conclusioni del Governo

I piani rielaborati relativi alla strutturazione della centrale non richiedono alcuna nuova concezione di base dell'impianto. L'ubicazione della centrale rimane la stessa. A livello ambientale, l'inserimento dell'edificio della centrale nel terreno genera un netto miglioramento. La licenza edilizia va perciò rilasciata con la condizione che durante la determinazione e la modellizzazione dei collegamenti al sito venga coinvolta la consulenza strutturale comunale sul posto.

8. Autorizzazioni e oneri di diritto ambientale

8.1 Garanzia di deflussi minimi adeguati (art. 31 segg. LPAc)

8.1.1 Basi e valutazione dei servizi specializzati

a) *Obbligo di autorizzazione per la captazione d'acqua e presupposti per l'autorizzazione*

La captazione prevista lungo la Calancasca eccede l'uso comune, motivo per cui conformemente all'art. 29 lett. a della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) è soggetta ad autorizzazione. Nel presente caso, la condizione per l'autorizzazione consiste nell'adempimento delle esigenze di cui agli art. 31-35 LPAc (art. 30 lett. a LPAc), vale a dire segnatamente nella garanzia di deflussi residuali minimi.

La verifica e la disposizione di deflussi residuali minimi idonei (art. 30 lett. a LPAc) avviene in diverse fasi. In una prima fase, partendo dalla portata Q_{347} , vanno determinati i deflussi residuali minimi da rispettare conformemente alle direttive dell'art. 31 cpv. 1 LPAc. In una seconda fase viene verificato se i requisiti secondo l'art. 31 cpv. 2 LPAc sono soddisfatti. Se ciò non fosse il caso,

la quantità d'acqua stabilita va aumentata di conseguenza o vanno stabiliti altri provvedimenti adeguati. I requisiti secondo l'art. 31 cpv. 2 LPAc costituiscono parte integrante della determinazione dei deflussi residuali minimi. È possibile stabilirli con quantità minori esclusivamente in presenza di una fattispecie eccezionale contemplata dall'art. 32 LPAc. In una terza e ultima fase, i deflussi residuali minimi calcolati in questo modo vanno aumentati, se ciò è necessario e nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua (art. 33 cpv. 1–3 LPAc). I deflussi residuali e le portate di dotazione (art. 4 lett. I LPAc) stabiliti in tutte queste fasi rappresentano il contenuto obbligatorio della concessione (art. 54 lett. b LUF; art. 23 lett. c LGDA). La base per la valutazione consiste nel rapporto sui deflussi residuali da inoltrare dalla CELB (cfr. art. 33 cpv. 4 LPAc).

L'UNA aveva preso posizione in maniera esaustiva in merito alle domande da analizzare in riferimento all'art. 31 cpv. 1 e 2 nonché all'art. 33 LPAc nelle prese di posizione del 30 ottobre 2015, 24 giugno 2014 e 20 agosto 2013. Per stabilire di seguito i deflussi minimi bisogna innanzitutto evidenziare l'importante fatto che, a causa dello sfruttamento della Calancasca a monte da parte delle OIM a Valbella, la prevista centrale di Buseno si trova senza dubbio in una tratta di deflusso residuale e perciò a Buseno manca già oggi una parte dei deflussi naturali.

b) Deflussi minimi secondo l'art. 31 cpv. 1 LPAc

Nel caso della portata Q_{347} importante per la prima fase, si tratta di una misura statistica determinata su un periodo di dieci anni che rappresenta la portata raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno (art. 4 lett. h LPAc). L'UNA ritiene sostanzialmente comprensibile e plausibile il metodo utilizzato dalla IM-SA per il calcolo del valore Q_{347} . Tuttavia, l'UNA lamenta da un lato il fatto che la IM-SA non avrebbe considerato nei suoi calcoli tutte le serie di dati analizzabili. Dall'altro lato, il metodo di calcolo utilizzato dalla IM-SA presenterebbe il problema dell'utilizzo sia di un valore medio, sia di un fattore di correzione nella fase di calcolo successiva. Per questo motivo l'UNA avrebbe effettuato, con gli stessi dati, calcoli propri che si orientavano sia agli scenari dei

deflussi residuali proposti dalla CELB, sia ai deflussi naturali. Lo scopo di questa operazione consisteva nella determinazione, in per cento, del comportamento dei deflussi residuali rispetto ai deflussi naturali. Questi calcoli si baserebbero sui due approcci seguenti:

Nel primo caso sarebbe stato utilizzato il procedimento della CELB, considerando però per la determinazione del valore Q_{347} presso Valbella tutti gli anni per i quali sarebbe stato possibile estrapolare un valore Q_{347} (misure pluriennali della stazione idrometrica Buseno dell'UFAM per gli anni 1952 – 1962 e 1987 – 2007). Sarebbero state pure considerate delle serie di misurazioni con lacune nei dati dei mesi con deflussi abbondanti. Il valore Q_{347} presso Valbella risultato da questi calcoli sarebbe stato sommato a quello registrato dalla stazione idrometrica di Buseno (LH2474). In questo modo sarebbe stato possibile estrapolare in totale valori per venti anni (1988-1990, 1992-1998, 2001, 2003-2006, 2008-2012). Per l'ubicazione di Valbella, dai calcoli risulterebbe un valore determinato Q_{347} pari a 82 l/s e per l'ubicazione di Buseno un valore pari a 818 l/s. La somma dei due valori indicherebbe un Q_{347} di 900 l/s per i deflussi naturali presso la captazione d'acqua di Buseno. Con il fattore di correzione estrapolato secondo la IM-SA, risulterebbe un valore Q_{347} teorico di 814 l/s. Con questo dato, i deflussi minimi derivati sarebbero pari a 377 l/s. Come già ricordato, secondo l'UNA il problema legato a questo metodo di calcolo consisterebbe nel fatto che da un lato sarebbe stato estrapolato un valore medio e dall'altro sarebbe stato in aggiunta applicato un fattore di correzione nella fase di calcolo successiva.

Nel secondo caso la portata Q_{347} per l'ubicazione di Valbella, pari a 90-100 l/s, sarebbe stata stabilita sulla base dei valori misurati negli ultimi 10 anni (2003-2012). Secondo le indicazioni della Divisione Idrologia dell'UFAM, per gli anni 2003-2012, la stazione idrometrica di Buseno avrebbe registrato una portata Q_{347} di 750 l/s. Il valore calcolato Q_{347} ammonterebbe quindi a 840 l/s-850 l/s per i deflussi naturali presso la captazione d'acqua di Buseno. Da questo dato risulterebbero dei deflussi minimi compresi tra 386 e 388 l/s.

Sulla base di questo procedimento, l'UNA chiede che, per la captazione d'acqua prevista dal presente progetto a Dabbio, i deflussi minimi conformemente

all'art. 31 cpv. 1 LPAC vengano fissati a 388 l/s. Nella presa di posizione del 7 settembre 2023 l'UFAM ha considerato corretti tali deflussi minimi.

Il Governo ritiene convincenti le argomentazioni dell'UNA, siccome essa si confronta con i diversi approcci e con i relativi vantaggi e svantaggi. Complessivamente, il secondo approccio convince maggiormente siccome si rifà alla base di dati più attuale e non lavora né con una media, né con un fattore di correzione. Entrambi sono fattori che possono portare ad alterazioni, fenomeni da escludere ogni volta che ciò è possibile. Presso la prevista captazione d'acqua di Dabbio, secondo l'opinione del Governo bisogna perciò partire da deflussi minimi (art. 31 cpv. 1 LPAC) di 388 l/s.

c) *Verifica delle esigenze secondo l'art. 31 cpv. 2 LPAC*

I deflussi residuali minimi stabiliti secondo l'art. 31 cpv. 1 LPAC devono essere aumentati se le esigenze di cui all'art. 31 cpv. 2 lett. a-e LPAC non sono adempiti e non possono essere adempiti con altri provvedimenti.

Secondo l'UNA, nel presente caso le direttive dell'art. 31 cpv. 2 lett. a e lett. b LPAC (mantenimento della qualità delle acque, pregiudizio delle acque freatiche, altitudine della centrale) non impongono un aumento dei deflussi minimi conformemente all'art. 31 cpv. 1 LPAC. I criteri dell'art. 31 cpv. 2 lett. e LPAC non sarebbero applicabili alla Calancasca; nemmeno questi criteri richiederebbero un aumento.

Un'analisi più approfondita sarebbe invece necessaria per quanto riguarda le direttive dell'art. 31 cpv. 2 lett. c e d LPAC. Secondo queste direttive, i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore. Inoltre, la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata. Anche in questo contesto bisognerebbe nuovamente osservare che, a causa dello sfruttamento della Calancasca a monte da parte delle OIM a Valbella, la prevista centrale di Buseno si trova in una tratta dei

deflussi residuali e perciò a Buseno manca già oggi una parte dei deflussi naturali. Gli effetti negativi di una captazione d'acqua verrebbero perciò amplificati dalla centrale idroelettrica di Buseno prevista.

Secondo l'UCP, per proteggere sufficientemente la fauna acquatica e i suoi spazi vitali andrebbe attuato lo scenario di dotazione 4 esposto nella documentazione di progetto. Con uno sfruttamento di oltre il 70 per cento dell'afflusso naturale e con perdite di spazi vitali fino al 50 per cento, anche questo scenario sarebbe al limite. In ogni caso, con ogni ulteriore riduzione le esigenze degli spazi vitali della fauna acquatica non potrebbero più essere garantite sufficientemente. Anche per l'UNA entrerebbe in considerazione esclusivamente lo scenario 4 (prese di posizione del 30 ottobre 2015, 24 giugno 2014 e 20 agosto 2013). I calcoli contenuti nel rapporto si riferirebbero agli afflussi effettivi attuali a Buseno e non agli afflussi naturali. In questo modo verrebbe trascurata la preesistente presenza di una tratta di deflussi residuali e quindi andrebbero previste perdite di spazi vitali maggiori rispetto a quanto indica il rapporto. Secondo l'UNA, dalla documentazione di progetto risulterebbe che con deflussi residuali di 380 l/s può essere salvaguardato il 44 per cento delle superfici importanti per la riproduzione dei pesci e con gli afflussi medi nel mese di febbraio è possibile raggiungere ca. il 64 per cento. Queste indicazioni si riferirebbero tuttavia alle superfici in relazione ai deflussi residuali odierni, influenzati dalla captazione d'acqua di Valbella. Nel rapporto della CELB non verrebbero indicati calcoli relativi ai deflussi naturali.

Dalle riflessioni precedenti, l'UNA conclude che la perdita di superficie in relazione ai deflussi naturali sarebbe superiore al 10 per cento anche per la fauna acquatica. Per salvaguardare lo spazio vitale della fauna acquatica andrebbe perciò attuata la proposta di dotazione dei deflussi minimi dell'UNA. Secondo l'UNA, per garantire la migrazione della trota fario sarebbe infine necessaria una profondità dell'acqua di almeno 20 cm. Dalla documentazione di progetto e dai calcoli relativi ai diversi settori trasversali emergerebbe che per garantire la migrazione dei pesci sarebbero necessari deflussi minimi di ca. 600 l/s (cfr. i calcoli relativi ai diversi settori trasversali, tabelle 5-22, p. 75 del rapporto della SENCO Holding SA/EcoControl SA "Effetti della captazione sull'ecosistema

acquatico della Calancasca - Perizia idrobiologica e naturalistica", marzo 2013). Con gli scenari 2 e 3 proposti, che prevedono una dotazione dinamica simultanea rispettivamente del 20 e del 30 per cento, i requisiti per permettere la libera migrazione dei pesci in inverno non sarebbero garantiti. Dall'annuario idrologico della stazione idrometrica di Buseno sarebbe possibile evincere che dalla costruzione della captazione d'acqua a Valbella e secondo la media pluriennale (1987-2012) i deflussi della Calancasca scendono al di sotto dei 600 l/s solo tre giorni all'anno. Sia con i deflussi minimi attuali, sia con i deflussi naturali, bisognerebbe quindi partire dal presupposto che nella Calancasca la migrazione dei pesci sia sempre garantita. I valori degli anni 1952-1962 mostrerebbero un deflusso medio giornaliero minimo di 560 l/s nel 1956. Secondo l'UNA sarebbe perciò indispensabile che la migrazione dei pesci e quindi i deflussi residuali minimi di 600 l/s siano sempre garantiti, nonostante l'esercizio della centrale, fatta eccezione per pochi giorni all'anno. Con i deflussi residuali richiesti, negli ultimi 26 anni la migrazione dei pesci sarebbe stata interrotta in oltre la metà degli anni. Infine, l'UNA osserva che per garantire la libera migrazione dei pesci, conformemente ai calcoli dei deflussi residuali minimi per i diversi scenari, non sarebbe determinante tanto l'entità del valore Q_{347} quanto piuttosto quella del valore della dotazione dinamica simultanea. Con l'attuazione dello scenario 4 chiesto dagli uffici cantonali verrebbe già accettato il fatto che in oltre la metà degli anni la libera migrazione dei pesci non sarebbe più garantita per diversi giorni all'anno. Ogni ulteriore litro di acqua al secondo che rimane nella Calancasca nei mesi invernali potrebbe essere determinante per la libera migrazione dei pesci. Solo con lo scenario 4 e una dotazione dinamica simultanea del 40 per cento sarebbe possibile garantire in misura appena sufficiente la libera migrazione dei pesci durante i mesi invernali.

Affinché i requisiti dell'art. 31 cpv. 2 lett. c e d LPAc siano soddisfatti, l'UNA, l'UCP e l'UFAM chiedono perciò la seguente dotazione dei deflussi minimi:

Afflusso alla presa d'acqua Dabbio:	Dotazione dei deflussi minimi:
inferiore a 388 l/s	afflusso
superiore a 388 l/s	$388 \text{ l/s} + 0,4 \times (\text{afflusso} - 388) \text{ l/s}$

d) *Ponderazione degli interessi conformemente all'art. 33 LPAc*

In relazione alla determinazione dei deflussi minimi rimane ancora da verificare in una terza e ultima fase se sulla base della ponderazione degli interessi conformemente all'art. 33 LPAc sia necessario un aumento dei deflussi residuali minimi. Gli aspetti menzionati nell'art. 33 cpv. 2 e 3 LPAc non hanno carattere esaustivo. Nel singolo caso concreto, nella ponderazione completa degli interessi possono senz'altro confluire anche altri aspetti. Conformemente all'art. 33 cpv. 2 LPAc, sono interessi a favore del prelievo d'acqua gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire (lett. a), gli interessi economici della regione di provenienza dell'acqua (lett. b), gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo (lett. c), nonché l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo (lett. d). Quali interessi contro il prelievo d'acqua, l'art. 33 cpv. 3 LPAc menziona l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio (lett. a) e in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono (lett. b), la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità dell'acqua (lett. c), la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee (lett. d) e la preservazione dell'irrigazione agricola (lett. e).

Dal punto di vista della politica energetica il progetto corrisponde all'orientamento di Confederazione e Cantone (cfr. n. II/6.1 sopra). Nel Cantone dei Grigioni, la produzione di elettricità avviene inoltre perlopiù in regioni periferiche scarsamente popolate. In questo modo, vengono toccati anche aspetti economici regionali (investimenti, posti di lavoro, entrate, approvvigionamento a prezzi accessibili, ecc.). Per quanto riguarda gli interessi relativi alla regione di provenienza dell'acqua, le argomentazioni dell'UEnTr e dell'UC indicano che la realizzazione del progetto qui da valutare porterebbe al Comune di Buseno un canone d'acqua annuo pari a 80 000 franchi e al Cantone la corrispondente aliquota massima dell'imposta sugli impianti idraulici conformemente alla LUF1 e alla LGDA. Una maggiore entrata ricorrente di entità pari al canone d'acqua

indicato contribuirebbe a contenere entro limiti sopportabili il prevedibile peggioramento delle finanze comunali dovuto agli investimenti assolutamente necessari nel settore delle infrastrutture.

Nella sua presa di posizione del 16 giugno 2015 (incl. il calcolo della IM-SA del 12 maggio 2015), la CELB ha spiegato che una dotazione dei deflussi minimi secondo lo scenario 4 sarebbe la soluzione meno vantaggiosa dal punto di vista economico. Tuttavia, a ragione la richiedente non ha sostenuto che in tal modo la centrale non sarebbe redditizia. Nello scenario 4 vengono calcolati costi di produzione pari a 11,0 cts/kWh. Secondo l'indicazione della CELB, il tasso di remunerazione RIC dovrebbe ammontare a circa 16,7 - 17,2 cts/kWh per i primi 25 anni. La CELB parte dal presupposto di un tasso di interesse calcolatorio del 2,5 per cento. Inoltre la CELB spiega che anche il futuro risanamento dei deflussi residuali presso la captazione d'acqua Valbella delle OIM a monte, nonché la nuova concessione per la centrale Valbella-Spina che si renderà necessaria a seguito delle disposizioni in materia di deflussi residuali che dovranno allora essere integralmente rispettate avranno un effetto positivo sull'economicità del progetto di Buseno. Infine, per la durata della presente concessione, dal punto di vista attuale si deve partire dal presupposto generale di un miglioramento della situazione dei prezzi per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, se gli obiettivi di politica energetica e climatica della comunità internazionale e della Svizzera saranno attuati.

L'UNA ha valutato l'importanza del corso d'acqua quale elemento del paesaggio nel quadro dell'esame degli interessi contrari alla captazione d'acqua. Con l'attuazione dello scenario 4, nella valutazione dell'UNA è possibile rinunciare a un ulteriore aumento della portata dei deflussi residuali per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico. Di conseguenza, l'UNA nel corso della ponderazione degli interessi conformemente all'art. 33 LPAc non chiede nemmeno un ulteriore aumento dei deflussi residuali. L'UFAM, nella presa di posizione del 7 settembre 2023, si è associato a questa valutazione.

Sulla base dei precedenti considerandi e dopo una ponderazione completa di tutti gli interessi a favore e contrari alla captazione d'acqua, nel primo decreto

relativo all'approvazione della concessione e del progetto il Governo era giunto alla conclusione che con una regolamentazione dei deflussi residuali minimi conformemente allo scenario definito nei precedenti considerandi è possibile tener conto in modo oggettivamente motivato, equilibrato e sostenibile di tutti gli interessi. Non prevalgono motivi che impongano un aumento dei deflussi residuali minimi in virtù dell'art. 33 LPAc.

8.1.2 Considerandi del Tribunale federale (sentenza 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019)

Poiché sono state presentate obiezioni alla precedente determinazione dei deflussi residuali, il Tribunale federale, per motivi di economia procedurale, ha ritenuto adeguato entrare nel merito dei rimproveri sollevati. A tal proposito è giunto alla conclusione che non sarebbe possibile constatare né una violazione del diritto federale, né un superamento o addirittura un abuso della discrezionalità.

8.1.3 Conclusione del Governo

La conferma dei deflussi residuali del Tribunale federale è vincolante per il Governo, come pure per tutti gli altri partecipanti alla procedura. Non bisogna rientrare nuovamente nel merito. Sulla base dei precedenti considerandi, conformemente agli art. 31-33, 35 e 36 LPAc, i seguenti oneri vanno integrati nel decreto d'approvazione e aggiunti alla concessione del 23 dicembre 2011 (art. 54 lett. b LUF, art. 23 lett. c LGDA):

La dotazione dei deflussi minimi presso la captazione d'acqua di Dabbio viene stabilita come segue:

Afflusso alla presa d'acqua Dabbio:	Dotazione dei deflussi minimi:
inferiore a 388 l/s	afflusso
superiore a 388 l/s	$388 \text{ l/s} + 0,4 \times (\text{afflusso} - 388) \text{ l/s}$

Le obiezioni sollevate da WWF e Pro Natura contro la determinazione dei deflussi residuali vengono respinte.

8.2 Controllo della portata di dotazione (art. 36 LPAc)

8.2.1 Basi

Per quanto riguarda il controllo del rispetto della portata di dotazione (art. 36 LPAc) si rimanda al n. 2.5 del rapporto "Effetti della captazione sull'ecosistema acquatico della Calancasca" (SESCO Holding SA/EcoControl SA, Locarno, marzo 2013, p. 6), nonché al verbale del sopralluogo del 18 giugno 2012. In questo verbale la CELB aveva dichiarato di essere favorevole alla posa di un indicatore accessibile al pubblico che permetta di rilevare l'entità della portata di dotazione rilasciata.

8.2.2 Conclusioni del Governo

Ciò non era oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo è quindi vincolante. Motivo per cui il seguente onere viene inserito nel decreto:

- Presso la captazione deve essere posato un indicatore accessibile al pubblico che permetta di rilevare il valore attuale dell'entità della portata di dotazione rilasciata.

8.3 Deflussi discontinui (art. 39a LPAc)

8.3.1 Basi

Conformemente all'art. 39a cpv. 1 LPAc, i detentori di centrali idroelettriche devono prendere misure di natura edile atte a prevenire o a eliminare le variazioni repentine e artificiali del deflusso di un corso d'acqua che arrecano sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro spazi vitali.

8.3.2 Valutazione dei servizi specializzati

Il progetto della centrale di Buseno non prevede nessun volume di ritenuta. La centrale funzionerà a filo d'acqua. Secondo la valutazione dell'UNA, al momento della messa in esercizio e dell'interruzione dell'esercizio la centrale potrebbe comunque causare una variazione repentina del deflusso. Bisognerebbe tuttavia partire dal presupposto che questa ondata di piena rimanga al di sotto del rapporto 1,5:1 stabilito dall'art. 41e dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201). L'UNA non formula perciò richieste in merito ai deflussi discontinui. L'UFAM, nella presa di posizione del 7 settembre 2023, si è dichiarato d'accordo con questa valutazione.

8.3.3 Conclusioni del Governo

Tale valutazione non era oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo è quindi vincolante. Il Governo rinuncia perciò a disporre condizioni conformemente all'art. 39a LPAC.

8.4 Bilancio in materiale detritico (art. 43a LPAC), piene, spurghi

8.4.1 Basi

Secondo l'art. 43a LPAC, il bilancio in materiale detritico di un corso d'acqua non può essere modificato da impianti al punto da arrecare sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene, ai loro spazi vitali, al regime delle acque sotterranee e alla protezione contro le piene. I detentori degli impianti devono prendere le misure del caso. In relazione al bilancio in materiale detritico va in particolare affrontato anche il tema delle piene sufficienti per smuovere e trasferire il materiale detritico.

8.4.2 Considerandi del Tribunale federale (sentenza 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019)

Secondo la sentenza del Tribunale federale (consid. 4.8), il tipo di spurgo tocca diversi interessi, tra i quali quelli relativi alla protezione delle acque, alla protezione della natura e del paesaggio e alla pesca (DTF 125 II 591 consid. 5a–c). La problematica del bilancio in materiale detritico presenterebbe aspetti simili a quelli dei deflussi discontinui (cfr. art. 39a LPAC) e concernerebbe le misure volte alla protezione degli spazi vitali per gli animali e le piante autoctone da deterioramenti di corsi d'acqua a seguito della centrale idroelettrica in questione (cfr. art. 42a OPAC; Rapporto del 12 agosto 2008 della Commissione per l'ambiente, la pianificazione territoriale e l'energia del Consiglio degli Stati, in FF 2008 7033, p. 7052). Di conseguenza anche un concetto per la gestione di piene e spurghi e la determinazione di misure volte alla sicurezza del bilancio in materiale detritico del corso d'acqua concernerebbero la compatibilità ambientale del progetto. Una procedura a posteriori risulta perciò ammissibile solo se si tratta di un aspetto di secondo rango del progetto.

8.4.3 Valutazione dei servizi specializzati

Siccome dovrebbe essere praticamente impossibile lasciar defluire delle piene naturali senza contemporaneo spurgo della captazione, l'UNA richiede una considerazione comune dei temi bilancio in materiale detritico, piene e spurghi.

Nella valutazione dell'UNA la Calancasca, in riferimento alla frequenza di eventi di piena, presenta un tipo di regime di deflusso 13. Ciò significherebbe che di regola andrebbero considerate dalle 2 alle 4 piene all'anno. Sia l'UNA, sia l'UCP concludono che per garantire la dinamica naturale sarebbe necessario garantire il completo passaggio di 2-3 deflussi di piena all'anno.

In relazione agli spurghi bisognerebbe rendere attenti al fatto che essi, conformemente all'art. 40 cpv. 2 LPAc, richiedono l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

Nella presa di posizione del 2 novembre 2020 l'UNA – come anche l'UCP nella presa di posizione del 25 settembre 2020 – avrebbe richiesto l'elaborazione e l'inoltro per approvazione di un regolamento di spurgo, in accordo con l'UCP e l'UNA, entro la messa in esercizio dell'impianto. Esso dovrebbe contenere in particolare la durata dello spurgo effettivo nonché la durata dello spurgo successivo e a partire da quale quantità d'acqua dovrebbe essere effettuato lo spurgo. In una fase di prova di 5 anni dalla messa in esercizio dell'impianto, un monitoraggio dovrebbe infine mostrare se il regime di spurgo scelto abbia conseguenze negative per la Calancasca e se debbano essere effettuati degli adeguamenti. Dopo questa fase di prova, il regolamento di spurgo definitivo dovrebbe essere autorizzato in accordo con l'UNA e l'UCP. Nella presa di posizione del 7 settembre 2023, l'UFAM ha sostenuto tali richieste dell'UNA e le relative attuazioni. Ha inoltre richiesto che con gli spurghi (o altre misure) venga garantito il passaggio di un deflusso solido di fondo prossimo alla natura.

8.4.5 Obiezioni dei partecipanti alla procedura

Secondo WWF e Pro Natura sarebbe fondamentale che non rimanga del materiale sotto la soglia e che esso non riempia l'affossamento. Verrebbe messo in dubbio che con il regime di deflusso richiesto dai servizi specializzati il materiale solido di fondo passi regolarmente attraverso lo sbarramento e che non debba essere prelevato materiale solido di fondo. Ciò verrebbe garantito solo nel caso di un regime di deflusso elevato.

8.4.4 Conclusioni del Governo

Le obiezioni di WWF e Pro Natura mirerebbero – anche se indirettamente – a un aumento dei deflussi residuali. Come indicato in precedenza (cfr. n. II./8.1 sopra), il Tribunale federale a questo proposito aveva preso una decisione definitiva per tutti i partecipanti alla procedura.

In considerazione del fatto che deve essere redatto un primo regolamento di spurgo per la messa in esercizio dell'impianto, il quale tuttavia dipende da una fase di prova e osservazione di 5 anni e solo in seguito può essere stabilito e autorizzato in maniera definitiva, una determinazione di condizioni nel quadro della presente approvazione della concessione e del progetto non risulta né possibile, né opportuna. Si tratta piuttosto di aspetti ai quali bisogna imperativamente far riferimento in una procedura successiva. L'approvazione della concessione e del progetto va quindi concessa sotto il punto di vista del bilancio in materiale detritico, delle piene e degli spurghi alle seguenti condizioni:

- con gli spurghi (o altre misure) deve essere garantito il passaggio di un deflusso solido di fondo prossimo alla natura;
- per garantire la dinamica naturale, occorre lasciare defluire 2-3 piene all'anno;
- entro la messa in esercizio dell'impianto, in accordo con gli uffici (UCP e UNA) va elaborata una strategia per la gestione di piene, spurghi e per il bilancio in materiale detritico. Ciò comprende le procedure durante i processi di spurgo e le condizioni quadro da rispettare a tal proposito;
- in una fase di prova di 5 anni dalla messa in esercizio dell'impianto, un monitoraggio deve mostrare se il regime di spurgo scelto abbia conseguenze

negative per la Calancasca e se debbano essere effettuati degli adeguamenti;

- dopo questa fase di prova, il regolamento di spurgo definitivo deve essere eventualmente adeguato in accordo con l'UNA e l'UCP e presentato per l'autorizzazione.

8.5 Gestione dei materiali

8.5.1 Basi

Conformemente all'art. 16 cpv. 1 dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) in unione con l'art. 39 della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb; CSC 820.100) e l'art. 16 dell'ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente (OCPAmb; CSC 820.110), a partire da un volume di 200 metri cubi o in caso di rifiuti edili contenenti sostanze nocive per l'ambiente o la salute deve essere inoltrata almeno una dichiarazione relativa allo smaltimento o una strategia di smaltimento simile.

8.5.2 Considerandi del Tribunale federale (sentenza 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019)

Secondo la sentenza del Tribunale federale (consid.4.8), l'elaborazione di una strategia di gestione del materiale per il materiale di scavo e i rifiuti edili risultanti concerne la compatibilità ambientale del progetto. Di conseguenza una procedura a posteriori risulterebbe ammissibile solo se si trattasse di aspetti di secondo rango del progetto. D'altra parte gli aspetti fondamentali per la compatibilità ambientale andrebbero chiariti e stabiliti di principio già nella decisione di approvazione della concessione e del progetto tenendo conto di una ponderazione degli interessi complessiva.

8.5.3 Valutazione dei servizi specializzati

Secondo le prese di posizione dell'UNA del 14 novembre 2019 e del 2 novembre 2020, la strategia di gestione del materiale della EcoControl SA del giugno 2019 descrive e quantifica i rifiuti edili risultanti dal progetto di costruzione. Le indicazioni presentate in merito allo smaltimento dei rifiuti sarebbero sufficienti.

8.5.4 Conclusione del Governo

Stando alla verifica del servizio specializzato, la strategia di gestione del materiale inoltrata soddisfa i requisiti e l'approvazione della concessione e del progetto può essere rilasciata. La CELB è perciò tenuta ad attuare tale strategia, motivo per cui viene inserita quale base del progetto nel decreto.

8.6 Eliminazione delle acque di scarico (art. 7 LPAc)

8.6.1 Basi

Per quanto riguarda il diritto in materia di protezione delle acque, in vista delle attività edilizie imminenti per la realizzazione del progetto vanno tenute in considerazione le direttive in materia di trattamento ed eliminazione delle acque di scarico (art. 7 segg. LPAc, art. 6 segg. OPAc; art. 10 segg. della legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque [legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc; CSC 815.100]). L'acqua di scarico deve essere depurata e lasciata infiltrare o immessa in un corso d'acqua. L'immissione in un corso d'acqua o l'infiltrazione può avvenire solo con il permesso dell'autorità cantonale (art. 7 cpv. 1 e 2 LPAc; art. 11 segg. LCPAc).

8.6.2 Valutazione dei servizi specializzati

Secondo l'UNA, la documentazione di progetto non contiene indicazioni in merito né a un'eventuale produzione di acqua di scarico proveniente dal cantiere, né in merito alla relativa quantità. Di regola, verrebbe tuttavia prodotta acqua di scarico proveniente dal cantiere in particolare nell'ambito della costruzione di cunicoli. Quest'acqua andrebbe depurata e in seguito lasciata infiltrare o immessa in un corso d'acqua. Bisognerebbe perciò elaborare una strategia dettagliata per il trattamento delle acque di scarico sulla base delle quantità attese e delle condizioni idrologiche nei corsi d'acqua eventualmente interessati. La strategia andrebbe dapprima verificata e fatta approvare dall'UNA (art. 7 cpv. 1 lett. b OCPAc). Ciò andrebbe inserito nella documentazione relativa all'appalto dei lavori.

Il rapporto non conterrebbe inoltre indicazioni in merito alla presenza o meno di impianti sanitari all'interno della centrale idroelettrica. Se tali impianti fossero previsti, prima dell'inizio dei lavori bisognerebbe stabilire, in accordo con

l'UNA, l'impianto di trattamento dell'acqua di scarico necessario o la realizzazione di un contenitore di raccolta. Se fosse necessario immettere dell'acqua di scarico depurata in un corso d'acqua, sarebbe pure necessaria un'autorizzazione secondo l'art. 7 cpv. 2 OPAC. Se necessario, essa andrebbe richiesta all'UNA, allegando tutte le indicazioni relative al tipo di smaltimento delle acque previsto.

8.6.3 Conclusione del Governo

Tali considerazioni non erano oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo sono quindi vincolanti. Le condizioni richieste dall'UNA devono perciò essere inserite nel decreto.

8.7 Sistemazione e sfruttamento dello spazio riservato alle acque (art. 41c OPAC)

8.7.1 Basi

L'art. 36a cpv. 3 LPAC prescrive una sistemazione e uno sfruttamento dello spazio riservato alle acque estensivi, il Consiglio federale nell'art. 41c OPAC ha emanato disposizioni concrete. Conformemente all'art. 41c cpv. 1 OPAC, nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare ad esempio esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.

8.7.2 Valutazione dei servizi specializzati

L'UNA constata che per quanto riguarda la centrale si tratterebbe di un impianto a ubicazione vincolata di interesse pubblico e quindi le direttive dell'art. 41c OPAC sarebbero rispettate.

8.7.3 Conclusione del Governo

Tale valutazione non era oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo è quindi vincolante.

8.8 Inquinamenti atmosferici, rumore, vibrazioni

8.8.1 Aria

a) *Basi*

La protezione contro gli effetti di inquinamenti atmosferici è disciplinata nell'art. 11 segg. LPAmb. Vanno tuttavia osservate numerose altre disposizioni a livello di ordinanza e di direttive. Conformemente al numero 88 dell'allegato 2 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1), le emissioni provenienti da cantieri edili devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico in particolare mediante limitazioni delle emissioni delle macchine e degli apparecchi impiegati, nonché mediante un adeguato svolgimento delle operazioni. In tale contesto occorre considerare il tipo, la grandezza e l'ubicazione del cantiere nonché la durata dei lavori di costruzione. L'UFAM ha emanato corrispondenti disposizioni nella direttiva aria cantieri. Durante la fase di costruzione vengono prodotte emissioni tramite trasporti e lavori nel cantiere. Tuttavia, nella relazione tecnica non vengono fornite indicazioni in merito alle misure per ridurre o evitare le emissioni di polveri.

b) *Valutazione dei servizi specializzati*

L'UNA chiede perciò che prima dell'inizio dei lavori gli venga sottoposto un piano dei provvedimenti atti a ridurre le emissioni atmosferiche provocate dai trasporti e dai lavori.

c) *Conclusione del Governo*

Ciò non era oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo è quindi vincolante. La condizione richiesta dall'UNA viene perciò integrata nel decreto.

8.8.2 Rumore

a) *Basi*

In virtù dell'art. 6 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF, RS 814.41), il 23 marzo 2006 l'UFAM ha emanato direttive sui provvedimenti di costruzione

e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri (Direttiva sul rumore dei cantieri).

b) *Valutazione dei servizi specializzati*

La centrale si trova molto lontano da edifici con locali sensibili al rumore o da zone edificabili. Nella relazione tecnica viene inoltre indicato come si intendono ridurre ulteriormente le emissioni foniche durante la fase d'esercizio, ad esempio tramite l'isolamento fonico dell'edificio o con l'impiego di generatori raffreddati ad acqua. L'UNA condividerebbe l'opinione della CELB secondo cui durante la fase d'esercizio non dovrebbero prodursi emissioni foniche moleste e rinunciarebbe perciò a delle richieste. D'altro canto, l'attività edilizia provocherebbe rumore dovuto a trasporti, a lavori di costruzione (ad es. colpi con il cucchiaio dell'escavatore per staccare del materiale, ecc.) e, a seconda del metodo di avanzamento per la costruzione del cunicolo, a esplosioni. La relazione tecnica non conterrebbe indicazioni relative ai provvedimenti atti a ridurre o impedire le emissioni foniche. L'UNA chiede perciò che prima dell'inizio dei lavori venga sottoposto un piano dei provvedimenti atti a ridurre le emissioni foniche dovute ai trasporti e ai lavori, utilizzando i gruppi di misure secondo la direttiva sul rumore dei cantieri e indicando le corrispondenti misure del catalogo dei provvedimenti.

c) *Conclusione del Governo*

Tale valutazione non era oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo è quindi vincolante. La condizione richiesta dall'UNA viene perciò integrata nel decreto.

8.8.3 Vibrazioni

a) *Basi*

La protezione contro gli effetti di vibrazioni e radiazioni è disciplinata nell'art. 11 segg. LPAmb. Vanno tuttavia osservate numerose altre disposizioni a livello di ordinanza e di direttive.

b) *Valutazione dei servizi specializzati*

Il tema delle vibrazioni non sarebbe stato trattato nella relazione tecnica. Esse potrebbero tuttavia essere provocate da turbine di centrali idroelettriche e potrebbero diffondersi su distanze importanti attraverso il suolo come rumore trasmesso per via solida. Sarebbe possibile impedire le vibrazioni con provvedimenti tecnici. L'UNA chiede che le turbine vengano posate su supporti elastici.

c) *Conclusione del Governo*

Tale valutazione non era oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo è quindi vincolante. La condizione richiesta dall'UNA viene perciò integrata nel decreto.

8.9 Gestione dei rifiuti

8.9.1 Basi

Conformemente all'art. 30 LPAmb, nella misura del possibile la produzione di rifiuti deve essere prevenuta (art. 30 cpv. 1 LPAmb). Nella misura del possibile, i rifiuti prodotti devono essere riciclati e smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente. Per quanto possibile e ragionevole, essi vanno smaltiti entro il territorio nazionale (art. 30 cpv. 2 e 3 LPAmb). La LPAmb contiene numerose direttive in merito alla gestione dei rifiuti nonché alla realizzazione e all'esercizio di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per le quali nelle ordinanze sono contenute numerose disposizioni esecutive (in particolare nell'OPSR). Vanno inoltre osservati l'art. 30 segg. LCPAmb nonché l'art. 15a segg. OCPAmb. L'art. 39 LCPAmb esige che nella domanda di costruzione vengano fornite indicazioni sul genere e sulla quantità di rifiuti che verrà prodotta nell'esecuzione del progetto, nonché sul loro smaltimento.

8.9.2 Considerandi del Tribunale federale (sentenza 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019)

Secondo la sentenza del Tribunale federale (consid.4.8), l'elaborazione di una strategia di gestione del materiale per il materiale di scavo e i rifiuti edili risultanti concerne la compatibilità ambientale del progetto. Di conseguenza una procedura a posteriori risulterebbe ammissibile solo se si trattasse di aspetti di

secondo rango del progetto. D'altra parte gli aspetti fondamentali per la compatibilità ambientale andrebbero chiariti e stabiliti di principio già nella decisione di approvazione della concessione e del progetto tenendo conto di una ponderazione degli interessi complessiva.

8.9.3 Valutazione dei servizi specializzati

Secondo le prese di posizione dell'UNA del 14 novembre 2019 e del 2 novembre 2020, la strategia di gestione del materiale della EcoControl SA del giugno 2019 descrive e quantifica i rifiuti edili risultanti dal progetto di costruzione. Le indicazioni presentate in merito allo smaltimento dei rifiuti sarebbero sufficienti.

8.9.4 Conclusione del Governo

La strategia di gestione del materiale inoltrata soddisfa i requisiti al fine di concedere l'approvazione della concessione e del progetto. La CELB è perciò tenuta ad attuare tale strategia, motivo per cui viene inserita quale base del progetto nel decreto.

8.10 Neofite

8.10.1 Basi

Secondo l'art. 1 LPAmb, a scopo di prevenzione, gli effetti generalmente dannosi o molesti per l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi devono essere limitati tempestivamente e le basi naturali della vita e la fertilità del suolo devono essere conservate in modo duraturo. Per quanto concerne la gestione delle neofite sono inoltre determinanti le disposizioni dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911).

8.10.2 Valutazione dei servizi specializzati

Secondo l'UNA, prima dell'inizio dei lavori andrebbero definite delle misure per impedire la diffusione di neofite (piante non autoctone, piante problematiche, specie invasive) durante la fase edilizia e dopo la messa in esercizio dell'impianto. Ciò riguarderebbe soprattutto l'ubicazione della centrale e le relative ricoltivazioni. A tal proposito l'UNA chiede un corrispondente onere.

8.10.3 Conclusione del Governo

Tale valutazione non era oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo è quindi vincolante. La condizione richiesta dall'UNA viene perciò integrata nel decreto.

8.11 Accompagnamento ambientale durante la fase di costruzione (AAC)

8.11.1 Basi

Durante le fasi di pianificazione e di costruzione, la CELB intende ricorrere all'accompagnamento ambientale (AAC).

8.11.2 Valutazione dei servizi specializzati

Questo viene valutato positivamente dall'UNA siccome in questo modo i provvedimenti ambientali previsti potrebbero essere garantiti con maggiore efficacia. L'AAC sarebbe inoltre usuale al giorno d'oggi nel quadro di progetti nei quali sarebbero coinvolti biotopi o paesaggi degni di protezione. Per quanto riguarda i settori dei compiti, l'UNA chiede l'integrazione di un onere che permetta in particolare all'AAC di disporre provvedimenti di protezione in settori delicati dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e della protezione delle acque, nonché di stabilire i provvedimenti necessari per la protezione di suolo, vegetazione e acque durante l'esecuzione dei lavori. Inoltre l'UNA chiede che prima dell'inizio dei lavori di costruzione sia informata in merito all'ACC interpellato per il progetto e che l'Ufficio venga anche invitato al collaudo relativo agli aspetti ambientali.

8.11.3 Conclusione del Governo

Tale valutazione non era oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo è quindi vincolante. Gli oneri richiesti dall'UNA vengono perciò integrati nel decreto.

8.12 Parco naturale Val Calanca

8.12.1 Fattispecie modificata

Il 29 gennaio 2023 i comuni della Val Calanca avevano accettato la realizzazione di un parco naturale regionale della Val Calanca. Va quindi verificato come vada valutata tale modifica della fattispecie.

8.12.2 Valutazione dei servizi specializzati

Secondo l'UNA, la Centrale idroelettrica prevista di Buseno si troverebbe all'interno del parco naturale regionale Val Calanca. Quest'ultimo è stabilito nel Piano direttore cantonale (art. 27 cpv. 1 dell'ordinanza sui parchi d'importanza nazionale [ordinanza sui parchi, OPar; RS 451.36]). Con il dato acquisito, anche gli obiettivi strategici del "Parco Val Calanca" sono stati ancorati nel Piano direttore cantonale quale determinazione vincolante per le autorità (decreto governativo del 25 aprile 2023 [prot. n. 360/2023]). La scheda relativa al parco Val Calanca rimanda direttamente al n. 4.1 nel rapporto esplicativo relativo al Piano direttore regionale e cantonale Parco naturale regionale Val Calanca, Piano direttore cantonale "Paesaggio", oggetto 26.LR.01, risp. Piano direttore regionale Moesa, Parco Val Calanca. Nel rapporto esplicativo non si troverebbe alcuna indicazione in merito alla centrale idroelettrica di Buseno. Per quanto riguarda il progetto attuale si tratterebbe di un impianto che non sottostà all'obbligo dell'EIA con effetti territoriali piuttosto ridotti. Da una verifica del progetto di centrale idroelettrica risulterebbe che, con gli obiettivi strategici per il parco naturale regionale, il progetto della centrale idroelettrica di Buseno sia democraticamente legittimato. Inoltre il Comune di Buseno avrebbe effettuato una panoramica generale delle possibilità di sfruttamento idrico per il suo territorio già nel 2012 e avrebbe dato al presente progetto la priorità rispetto ad altri, segnatamente a quello lungo il Rià de Carnasch (cfr. decreto governativo del 6 settembre 2016 [prot. n. 780/2016], p. 16). Inoltre il progetto nel frattempo sarebbe stato ottimizzato dal punto di vista ambientale. Con gli oneri già disposti dal Governo nel decreto di approvazione della concessione e del progetto del 6 settembre 2016 (prot. n. 780/2016), il progetto non causerebbe nessun effetto o al massimo effetti di poco conto in relazione agli obiettivi strategici del parco, vale a dire sia in senso generalmente positivo che – solo localmente – in senso più negativo. Secondo l'UNA, complessivamente il progetto non presenterebbe incongruenze con gli obiettivi strategici del parco.

8.12.3 Conclusione del Governo

Il progetto di centrale idroelettrica, sulla base degli oneri già disposti nel decreto di approvazione della concessione e del progetto del 6 settembre 2016 (prot. n. 780/2016), non mostra alcun effetto o al massimo effetti di poco conto

sugli obiettivi strategici del parco naturale Val Calanca. Vari aspetti inerenti l'ambiente sono stati ottimizzati a seguito della decisione incidentale del Tribunale federale nonché della sentenza di rinvio della causa all'autorità inferiore del Tribunale amministrativo. Non sussiste quindi alcuna base per ulteriori oneri.

9. Pesca

9.1 Autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca per interventi tecnici (art. 8 LFSP)

9.1.1 Basi

Secondo l'art. 8 cpv. 1 e 3 della legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0), gli interventi sulle acque, il loro regime o il loro letto, nonché sulle rive o i fondi sottostanno a un'autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca se possono pregiudicare gli interessi della pesca. Conformemente all'art. 9 LFSP, nel caso di nuovi impianti le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica, assicurare la libera migrazione dei pesci, agevolare la riproduzione naturale ed evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. In relazione alla salvaguardia della varietà delle specie, delle popolazioni e degli spazi vitali di pesci e della fauna acquatica, nonché alla garanzia di un utilizzo sostenibile delle popolazioni di pesci vanno considerate anche le disposizioni della legge cantonale sulla pesca (LCP; CSC 760.100) e dell'ordinanza cantonale sulla pesca (OPe; CSC 760.150).

Non è richiesta alcuna autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca per i prelevamenti di acqua giusta l'art. 29 LPAC (art. 8 cpv. 4 LFSP; DTF 125 II 18 consid. 4a.bb). Un'autorizzazione secondo l'art. 8 LFSP è invece necessaria per interventi tecnici nelle acque che non sono interessati dall'autorizzazione di diritto sulla protezione delle acque per quanto concerne il prelevamento di acqua. Perciò la garanzia della libera migrazione dei pesci presso l'opera di captazione avviene secondo l'art. 8 LFSP, segnatamente secondo l'art. 9 cpv. 1 lett. b (e lett. d) LFSP (cfr. sentenza del Tribunale federale

1C_371/2012 del 30 maggio 2013 consid. 4.2; HUBER-WÄLCHLI VERONIKA, in: Peter Hettich/Luc Jansen/Roland Norer (ed), Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, Zurigo 2016, n. 66 in merito all'art. 31 LPAc).

9.1.2 Considerandi del Tribunale federale (sentenza 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019)

Poiché l'opera di captazione si troverebbe in una zona di protezione del paesaggio di importanza regionale, secondo il Tribunale federale ciò avrebbe anche conseguenze per quanto riguarda la valutazione dell'inserimento paesaggistico (consid. 4.5.1). La sua struttura potrebbe quindi avere delle conseguenze anche sulla costruzione di altre parti dell'impianto o sulla determinazione di misure di compensazione. In considerazione di queste circostanze, la struttura della captazione d'acqua non rappresenterebbe un aspetto di dettaglio che potrebbe essere spostato in una pianificazione di dettaglio, altrimenti l'esame di impatto ambientale relativo al progetto potrebbe essere rimesso in discussione.

9.1.3 Valutazione dei servizi specializzati

Con prese di posizione del 17 gennaio 2020 e del 25 settembre 2020 l'UCP ha approvato la captazione d'acqua rielaborata senza osservazioni e richiede quindi il rilascio dell'autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca secondo l'art. 8 LFSP con oneri. Anche l'UNA, in base alle prese di posizione del 14 novembre 2019 e del 2 novembre 2020, non aveva fatto alcuna osservazione o annotazione in merito alla captazione d'acqua e alla risalita e discesa dei pesci. L'UFAM, secondo la presa di posizione del 7 settembre 2023, ha compreso la valutazione dell'UCP e ha richiesto la sua attuazione.

9.1.4 Obiezioni di WWF e Pro Natura

Dopo che WWF e Pro Natura nella presa di posizione del 16 settembre 2019 avevano ancora sollevato obiezioni, nella replica del 6 marzo 2020 si sono dichiarate d'accordo con gli adeguamenti al progetto per quanto riguarda la risalita e la discesa dei pesci e la protezione dei pesci e con la valutazione dell'UCP.

9.1.5 Conclusione del Governo

Date le circostanze, le obiezioni di WWF e Pro Natura vengono stralciate poiché prive di oggetto e l'autorizzazione di diritto sulla pesca secondo l'art. 8 LFSP viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- Se possibile, misure di ingegneria idraulica in acque ittiche devono essere eseguite al di fuori del periodo di fregola e della fase di sviluppo embrionale (ottobre – maggio).
- Per i lavori di costruzione lungo il corso d'acqua e nello stesso occorre installare una trattenuta d'acqua. Durante la fase di costruzione non si possono verificare intorbidimenti eccessivi nei corsi d'acqua interessati.
- Vanno adottate misure idonee a evitare che sostanze pericolose per l'ambiente acquatico come ad es. gasolio, sostanze intorbidanti o acqua contenente residui di cemento possano confluire nelle acque.
- Il guardapesca responsabile deve essere informato tempestivamente in merito all'inizio dei lavori e deve essere coinvolto riguardo a eventuali interventi per togliere i pesci dal perimetro interessato dai lavori nonché per la configurazione finale del letto del fiume o della zona ripuale.
- Per questioni specifiche concernenti le acque, in particolare anche per l'attuazione delle misure di compensazione (vedi n. II/10.2 sotto), il guardapesca va coinvolto nell'accompagnamento edilizio.
- Alla sera e durante il fine settimana le macchine edili devono stazionare lontano dagli scavi di fondazione su un piazzale pavimentato. Il pieno a macchinari e attrezzi va fatto al di fuori dello scavo di fondazione o dello spazio riservato alle acque. Macchinari e veicoli possono essere puliti o riparati solo su un piazzale protetto.
- Il committente o il suo sostituto deve rendere attente tutte le persone che lavorano sul cantiere alle condizioni indicate sopra.

9.2 Prestazione ittica compensativa (art. 22 LCP)

9.2.1 Basi

Conformemente all'art. 22 LCP, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione fondata sulla legislazione concernente la pesca fissa un indennizzo

per la perdita del ricavato dalla pesca oppure ordina misure sostitutive equivalenti se il ricavato dalla pesca di un corso d'acqua viene ridotto da interventi tecnici.

9.2.2 Valutazione dei servizi specializzati

Per la riduzione del ricavato dalla pesca e per la perdita di spazio vitale dovuto alla ritenuta, l'UCP chiede un indennizzo di 95 160 franchi. La base di calcolo per questo importo totale è costituita da un lato dalla perdita di biomassa pari a 70 kg, che corrisponderebbe a una riduzione della resa pari a 23,3 kg all'anno. Per ogni chilogrammo verrebbero fatturati 30 franchi, moltiplicati per i 40 anni della durata della concessione. Dall'altro lato andrebbe versato un indennizzo per l'onere dovuto alle misure di ripopolamento in altri luoghi al fine di compensare la perdita dei ricavi (costi di ripopolamento). Secondo l'UCP, questa perdita ammonta a 30 avannotti per kg di pesce (70 kg x 30 = 2100 estivali di trota fario, a 0,80 franchi per estivale) e corrisponderebbe a costi di ripopolamento annui pari a 1680 franchi che vengono pure moltiplicati per la durata della concessione. Infine, l'UCP chiede che prima della messa in esercizio dell'impianto in Val Calanca vengano definite e attuate misure sostitutive in accordo con l'UCP. Se non fossero possibili misure sostitutive in Val Calanca, esse andrebbero attuate in Mesolcina, oppure bisognerebbe procedere a compensazioni finanziarie.

9.2.3 Conclusione del Governo

Tale valutazione non era oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo è quindi vincolante. Gli oneri richiesti dall'UNA vengono perciò integrati nel decreto.

10. Natura e paesaggio

10.1 Obbligo di conservazione (art. 3 segg. LPN)

10.1.1 Basi

L'approvazione della concessione e del progetto da parte del Cantone conformemente alla LGDA comprende diversi permessi speciali in applicazione del diritto federale e corrisponde a un "compito della Confederazione" ai sensi

dell'art. 2 LPN (in merito al concetto di "compito della Confederazione" conformemente alla LPN cfr. Pierre Tschannen/Fabian Mösching, *Nationale Bedeutung von Aufgaben- und Eingriffsinteressen im Sinne von Art. 6 Abs 2 NHG*, perizia del 7 novembre 2012, p. 10 segg. con numerosi rimandi alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia).

Nell'adempimento di questi compiti, l'art. 3 LPN obbliga (anche) i Cantoni a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, nonché le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predominanti in essi l'interesse generale, siano conservati intatti (art. 3 cpv. 1 LPN; cfr. anche art. 3 cpv. 1 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni [legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP; CSC 496.000]). I Cantoni adempiono questo obbligo tra l'altro subordinando concessioni e permessi a condizioni o a oneri oppure negandoli (art. 2 lett. b e art. 3 cpv. 2 lett. b LPN; cfr. anche art. 3 cpv. 2 lett. c LCNP). Questo obbligo vige qualunque sia l'importanza dell'oggetto in questione secondo l'art. 4 LPN, ossia anche quando esso non è di importanza nazionale (cfr. art. 3 cpv. 3 prima frase LPN). Per quanto riguarda la ponderazione degli interessi secondo l'art. 3 LPN – contrariamente a quanto avviene secondo l'art. 6 cpv. 2 LPN per oggetti di importanza nazionale inseriti nell'inventario – vanno invece considerati tutti gli interessi e non solo quelli di importanza nazionale (ANNE CHRISTINE FAVRE, in: Peter M. Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karls Ludwig Fahrländer [ed.], *Kommentar NHG*, Zurigo 1997, n. 4 in merito all'art. 3 LPN; in merito al concetto di protezione della LPN cfr. anche TSCHANNEN/MÖSCHING, op. cit., p. 7 segg.). Se l'autorità competente ordina delle misure a salvaguardia dell'obbligo di conservazione di cui all'art. 3 LPN, esse non devono eccedere quant'è veramente necessario alla protezione dell'oggetto e delle sue adiacenze (cfr. art 3 cpv. 3 seconda frase LPN).

10.1.2 Valutazione dei servizi specializzati

Dal punto di vista della protezione del paesaggio, l'UNA constata che con le misure edilizie descritte nel rapporto ambientale potrebbe essere ottenuta un'integrazione relativamente buona delle opere di presa e degli impianti progettati. Il tracciato della condotta forzata toccherebbe solo marginalmente de-

gli spazi vitali degni di protezione. A partire dal ponte sulla Calancasca, la condotta passerebbe sotto la strada cantonale o lungo la stessa. Lungo questa tratta non dovrebbero risultare conflitti con il paesaggio e la protezione della natura, o quantomeno tali conflitti non dovrebbero essere rilevanti. Per quanto riguarda la rielaborazione della struttura dell'edificio centrale e il relativo inserimento nel paesaggio, stando alle prese di posizione del 14 novembre 2019 e del 2 novembre 2020 l'UNA non ha fatto alcuna osservazione.

10.1.3 Obiezioni di WWF e Pro Natura

Secondo WWF e Pro Natura il progetto concernerebbe una zona di protezione del paesaggio regionale. Il parco naturale previsto in Val Calanca non verrebbe considerato nella documentazione. Non verrebbe nemmeno illustrato il modo in cui esso interesserebbe l'opera di costruzione della centrale idroelettrica, le aree sorgive o i torrenti sorgivi.

10.1.4 Conclusione del Governo

L'aspetto relativo all'obbligo di conservazione non era oggetto della valutazione da parte del Tribunale federale e non costituisce parte integrante degli oggetti da rinviare per accertamento e nuova valutazione. La sentenza del Tribunale federale risulta così vincolante per il Governo, così come per tutte le altre parti interessate dalla procedura. Date le circostanze, il Governo accetta il progetto dal punto di vista dell'obbligo di conservazione senza oneri. Le obiezioni di WWF e Pro Natura a questo proposito vengono respinte.

10.2 Misure di sostituzione per pregiudizi a biotopi degni di protezione (art. 18 cpv. 1^{ter} LPN)

10.2.1 Basi

Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che degli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, conformemente all'art. 18 cpv. 1^{ter} LPN chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.

10.2.2 Considerandi del Tribunale federale (sentenza 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019)

Secondo i considerandi del Tribunale federale (consid. 4.5.1), le misure di ripristino e di compensazione secondo l'art. 18 cpv. 1^{ter} LPN sono parte integrante di un progetto e sottostanno quindi all'obbligo di coordinamento (sentenza 1C_156/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 6.2.2 in: URP 2013, pag. 357 segg.). La qualità di tali misure influenzerebbe anche la ponderazione degli interessi complessiva da svolgere (sentenza 1C_346/2014 del 26 ottobre 2016 consid. 4.4 in; URP 2017 pag. 45 segg.). Se indicato, l'autorità di approvazione dovrebbe quindi stabilire misure di ripristino e di sostituzione concrete e vincolanti nel decreto di approvazione della concessione e del progetto e non potrebbe rinviarle a una procedura successiva.

10.2.3 Valutazione dei servizi specializzati

Dopo che l'UNA con prese di posizione del 17 settembre 2020 e del 2 novembre 2020 aveva apprezzato gli sforzi della CELB di valutare sufficienti misure di compensazione, ma li aveva ritenuti insufficienti, la CELB ha effettuato ulteriori accertamenti e ha sottoposto una nuova misura sostitutiva con il Rapporto tecnico del 16 dicembre 2022 per il progetto preliminare concernente "Valorizzazione golena Spülügh, Augio". Con ulteriore presa di posizione del 17 febbraio 2023, l'UNA ha quindi stabilito che gli elementi sostanziali di tale rapporto e delle rivitalizzazioni/misure sostitutive ivi contenute sarebbero state trattate in precedenza con l'UNA, motivo per cui la misura sostitutiva presentata a livello di progetto preliminare verrebbe qualificata come opportuna e descritta in maniera sufficientemente dettagliata. L'UFAM nella presa di posizione del 7 settembre 2023 ha sostenuto la proposta dell'UNA e ha richiesto l'attuazione completa della misura sostitutiva.

L'UNA sarebbe consapevole del fatto che le spese che devono essere effettuate per tale misura sostitutiva superano l'obbligo di compensazione che la centrale idroelettrica di Buseno dovrebbe fornire. Eventuali spese supplementari che superano tale obbligo di sostituzione del progetto di centrale idroelettrica potrebbero essere finanziate tramite i contributi di incentivazione alla rivi-

talizzazione di Cantone e Confederazione. Nella presa di posizione del 17 febbraio 2023 l'UNA, sulla base del Rapporto tecnico del 16 dicembre 2022, ha constatato che bisognerebbe calcolare spese complessive pari a 1.86 mio. di franchi (stima dei costi approssimativa +/- 25%) e, se avvenisse una vendita di ghiaia, con spese nette pari a 960 000 franchi. Si considererebbe la suddivisione dei costi a carico delle seguenti parti (stima dei costi approssimativa +/- 25%, stato 16 dicembre 2022):

	Senza vendita di ghiaia	Con vendita di ghiaia
Costi complessivi del progetto	1 860 000	960 000
Prestazioni sostitutive CEL Buseno	153 069	153 069
Spese computabili (spese residue)	1 706 931	806 931
Quota Confederazione (70%)	1 194 852	564 852
Quota Cantone 20%	341 386	161 386
Quota comune (10%)	170 693	80 693

L'UFP ha osservato che le misure sostitutive sottoposte ad Augio e St. Domenica (Comune di Rossa) concernerebbero il bosco sia per quanto riguarda l'ampliamento dello spazio dedicato alle acque, sia per quando concerne la strada di accesso al cantiere.

Con istanza del 4 dicembre 2023 l'UNA avrebbe indicato che attualmente vi sarebbe unicamente un progetto preliminare per le misure di sostituzione. Perciò sarebbe importante stabilire termini vincolanti per l'attuazione delle misure di sostituzione LPN. Per quanto riguarda il finanziamento, nel decreto andrebbe stabilita l'entità dell'obbligo sostitutivo e andrebbe previsto un finanziamento delle spese residue da parte di Confederazione, Cantone e Comune. Presumibilmente la quota comunale potrebbe inoltre anche essere finanziata da contributi di terzi (naturemade star Fonds Castasegna). La garanzia formale dei contributi avverrebbe però solo nel quadro dell'approvazione del progetto di costruzione. L'UNA potrebbe essere invitato a riservare tempestivamente i mezzi necessari per il finanziamento delle spese residue relative alla misura di sostituzione (rivitalizzazione Spülügh, Augio) nei crediti singoli per

rivitalizzazioni (AP Rivitalizzazioni). Di conseguenza l'UNA chiede di inserire i seguenti oneri nel decreto di approvazione della concessione e del progetto:

- Al più tardi entro un anno dal passaggio in giudicato dell'approvazione della concessione, il progetto di costruzione per la rivitalizzazione Spülügh deve essere inoltrato all'autorità competente a destinazione dell'esposizione pubblica.
- L'approvazione del progetto vincolata all'onere secondo cui per il collaudo vanno inoltrate, insieme alla usuale documentazione sulla centrale idroelettrica, anche il protocollo di collaudo dell'opera concernente la rivitalizzazione Spülügh.

10.2.4 Obiezioni di WWF e Pro Natura

WWF e Pro Natura obiettano che le misure di sostituzione previste sarebbero inopportune e insufficienti. Inoltre mancherebbe una prova relativa alla fattibilità tecnica e giuridica delle misure di sostituzione. Nell'istanza del 20 novembre 2023 WWF e Pro Natura hanno stabilito, in riferimento alla nuova versione del progetto preliminare, che a tempo debito venga loro consegnato il relativo progetto dettagliato e venga loro concesso il diritto di essere sentiti.

10.2.5 Conclusione del Governo

Con le misure di sostituzione illustrate nel Rapporto tecnico del 16 dicembre 2022 per il progetto preliminare concernente "Valorizzazione golena Spülügh, Augio" e ritenute opportune sia dall'UNA, sia dall'UFAM, la concretizzazione delle misure di ripristino e di sostituzione richiesta dal Tribunale federale è soddisfatta. L'attuazione delle relative misure va perciò ripresa quale onere nel presente decreto. Come pure gli oneri richieste dall'UNA concernenti l'inoltro del progetto di costruzione e del protocollo di collaudo dell'opera. Infine viene disposto anche l'onere secondo cui la prestazione sostitutiva ammonta definitivamente a 153'069 franchi. Il finanziamento delle spese residue da parte di Confederazione, Cantone e Comune viene prospettato con la suddivisione pari a 70 per cento per la Confederazione, 20 per cento per il Cantone e 10 per cento per il Comune. La garanzia formale dei contributi avviene nel quadro dell'approvazione del progetto di costruzione. A tal proposito bisogna

verificare se la quota del Comune possa essere (co)finanziata tramite contributi di terzi. L'UNA è invitato a riservare tempestivamente nei crediti singoli per rivitalizzazioni (AP Rivitalizzazioni) i mezzi necessari per il finanziamento delle spese residue relative alle misure di sostituzione (rivitalizzazione Spülügh, Augio).

10.3 Vegetazione ripuale (art. 21 LPN)

10.3.1 Basi

Conformemente all'art. 21 LPN, la vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev'essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.

10.3.2 Valutazione dei servizi specializzati

Con il progetto richiesto verrebbe compromessa in scarsa misura la vegetazione ripuale protetta. Secondo l'art. 22 cpv. 2 LPN, tali interventi sarebbero soggetti a permesso. Un permesso straordinario per la rimozione della vegetazione ripuale potrebbe essere rilasciato nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche e da quella sulla protezione delle acque per progetti che non possono essere realizzati altrove.

10.3.3 Conclusione del Governo

L'ubicazione della centrale idroelettrica prevista è indubbiamente vincolata e la sua realizzazione risponde a un'esigenza, come ha mostrato la ponderazione degli interessi conformemente all'art. 33 LPAc (cfr. n. II./8.1.1 lett. d sopra). Tale valutazione non era oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo è quindi vincolante. Di conseguenza può essere rilasciato il permesso straordinario secondo l'art. 22 cpv. 2 LPN, tuttavia con la condizione che gli interventi nei biotopi e nella vegetazione ripuale vengano eseguiti conformemente alle istruzioni dell'UNA.

11. Foreste e pericoli naturali

11.1 Permesso di dissodamento (art. 5 LFo)

11.1.1 Basi

Il progetto interessa una zona boschiva della superficie di 2200 m². Conformemente all'art. 5 della legge federale sulle foreste (LFo; RS 921.0), il dissodamento di bosco necessita di un permesso. Per permessi di dissodamento in relazione a impianti idroelettrici è competente il Governo nel quadro della procedura di approvazione di diritto in materia di acque (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. b LFo; art. 55 cpv. 4 e art. 58 LGDA; cfr. anche art. 4 seconda frase della legge cantonale sulle foreste [LCFo; CSC 920.100]).

Per ottenere un permesso straordinario bisogna innanzitutto presentare la prova dell'esistenza di gravi motivi preponderanti a favore del dissodamento rispetto all'interesse alla conservazione della foresta (art. 5 cpv. 2 ingresso LFo). Inoltre, il permesso può essere rilasciato solo se l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto (art. 5 cpv. 2 lett. a LFo), nonché se le condizioni della pianificazione del territorio sono materialmente soddisfatte (lett. b) e il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente (lett. c). Va anche tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).

11.1.2 Valutazione dei servizi specializzati

Secondo l'UFP, i presupposti sarebbero dati e il permesso di dissodamento per 2 200 m² di bosco potrebbe essere rilasciato a determinate condizioni. Il dissodamento potrebbe avvenire soltanto sulla superficie indicata dall'Ufficio foreste e pericoli naturali e dovrebbe riguardare solo gli alberi contrassegnati. I lavori di dissodamento, di ripristino e relativi alle prestazioni compensative dovrebbero avvenire sotto la vigilanza degli organi forestali competenti e conformemente alle loro direttive, nonché con la massima tutela possibile del bosco esterno alla superficie da dissodare. Sarebbe vietato erigervi baracche e depositarvi macchinari edili e materiale di qualsiasi genere. La zona boschiva adiacente al progetto di costruzione dovrebbe essere tutelata. La superficie di dissodamento temporanea di 1510 m² andrebbe ripristinata, rispettivamente

rimboschita al massimo un anno dopo la conclusione dei lavori da parte della CELB. A questo scopo vanno previsti arbusti e piante adatti al luogo.

11.1.3 Conclusione del Governo

Tali stime non erano oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo sono quindi vincolanti. Il permesso di dissodamento conformemente all'art. 5 LFo può quindi essere rilasciato e le condizioni richieste dall'UFP vanno inserite nel decreto.

11.2 Rimboschimento compensativo (art. 7 LFo)

11.2.1 Basi

Se un dissodamento può essere autorizzato, bisogna procedere a un rimboschimento compensativo. In linea di principio, ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali (art. 7 cpv. 1 LFo; cfr. in merito al compenso in natura anche art. 3 dell'ordinanza cantonale sulle foreste [OCFo; CSC 920.110]). Nelle zone con superficie forestale in crescita ed eccezionalmente anche in altre zone, invece del compenso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio (art. 7 cpv. 2 LFo). Può essere richiesta una garanzia del rimboschimento compensativo (art. 7 LCFo; cfr. anche art. 3 segg. OCFo).

11.2.2 Valutazione dei servizi specializzati

Quale compensazione per il dissodamento permanente di 690 m² di superficie forestale bisognerebbe procedere entro un anno dopo l'indicazione dell'inizio dei lavori (vedi n. II./6.3 sopra) a una corrispondente prestazione compensativa quale misura a favore della protezione della natura e del paesaggio sotto forma di cura di una selva castanile conformemente alle indicazioni dell'ingegnere forestale regionale competente. A titolo di garanzia per la prestazione compensativa richiesta per legge nel bosco bisognerebbe inoltre versare, entro un termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del permesso di dissodamento, l'importo di 8 franchi/m², ossia per 2200 m² in totale 17 600 franchi, quale deposito forestale a destinazione vincolata su un conto risparmio aperto esclusivamente a questo scopo e intestato alla CELB, presso la Banca Cantonale Grigione, Coira, con la menzione "Deposito forestale". Infine l'esecuzione

della prestazione compensativa andrebbe notificata all'UFP a destinazione della Confederazione.

11.2.3 Conclusione del Governo

Tali considerazioni non erano oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo sono quindi vincolanti. Gli oneri richiesti dall'UFP riguardo al rimboschimento compensativo vengono quindi integrati nel decreto.

11.3 Pericoli naturali, ubicazione nella zona di pericolo

Le relative considerazioni dell'UFP sono state inserite nel precedente n. II./7.4.

12. Sistemazione dei corsi d'acqua (autorizzazione di polizia delle acque), stazione di misurazione UFAM

12.1 Basi

Conformemente all'art. 22 cpv. 1 della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua del Cantone dei Grigioni (LCSCA; CSC 807.700), la costruzione o la modifica di costruzioni e impianti che occupano lo spazio idrico necessitano di un'autorizzazione di polizia delle acque. Secondo l'art. 22 cpv. 2 LCSCA, la realizzazione di costruzioni e impianti nello spazio idrico è ammessa se l'occupazione dello spazio idrico è necessaria nel luogo previsto, la protezione contro le piene rimane garantita e non prevalgono interessi pubblici contrapposti.

12.2 Valutazione dei servizi specializzati e del Comune di ubicazione

L'UT nonché il Comune di ubicazione non avrebbero formulato obiezioni contro il progetto. Siccome oltre a ciò l'ubicazione vincolata sarebbe dimostrata (cfr. in merito il consid. 3 sopra) e non prevarrebbero interessi pubblici preponderanti, l'autorizzazione di polizia delle acque potrebbe essere rilasciata.

Nella sua presa di posizione dell'8 febbraio 2012, l'UFAM aveva osservato che il progetto interesserebbe la stazione di misurazione dell'UFAM in Val Calanca. L'UFAM aveva perciò chiesto una misurazione del deflusso attraverso la condotta forzata (misurazione del flusso) per poter sommare i risultati a quelli della stazione di misurazione della Calancasca e poterli così completare.

La CELB aveva garantito la cessione di tali dati (verbale del sopralluogo del 18.06.2012, lett. a).

12.3 Conclusione del Governo

Tali considerazioni non erano oggetto della valutazione del Tribunale federale e per il Governo sono quindi vincolanti. L'autorizzazione di ingegneria idraulica va perciò rilasciata e gli oneri richiesti dall'UFAM vanno inseriti nel decreto.

13. Autorizzazioni e condizioni di diritto stradale

13.1 Modifica della fattispecie

La Strada della Calanca è stata nel frattempo sistemata dall'UT (sostituzione dello strato di copertura).

13.3 Basi

Diverse parti dell'impianto sono previste nel settore della strada cantonale. Inoltre, durante la fase di costruzione la strada cantonale verrà sfruttata in misura eccedente l'uso comune. Sono pertanto necessarie autorizzazioni conformemente all'art. 44a e all'art. 52 della legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStr; CSC 807.100).

13.4 Valutazione del servizio specializzato

L'UT non avrebbe formulato obiezioni contro la posa delle condotte prevista nel settore della strada cantonale di collegamento. La condotta (margine superiore) dovrebbe essere posata almeno 1,00 metro sotto la superficie stradale esistente e dovrebbe resistere alle sollecitazioni dovute al traffico. L'accesso alla centrale sarebbe previsto tramite il raccordo esistente alla strada cantonale di collegamento (V741.20 Strada per Buseno). Inoltre dovrebbe essere realizzato un nuovo accesso (via pedonale) all'opera di captazione prevista lungo la V741.00 Strada della Calanca. Dalla documentazione di progetto presentata non risulterebbero accessi di cantiere nel settore delle strade cantonali. Qualora tali impianti fossero necessari, andrebbero presentati all'UT, circondario 2 Mesocco, per esame e approvazione, prima dell'inizio dei lavori.

Per la posa della condotta nella strada cantonale andrebbero previste installazioni di cantiere. La larghezza minima di transito dovrebbe ammontare a 3,50 m. Andrebbe garantito il traffico su una sola corsia.

13.5 Conclusione del Governo

Le condizioni e gli oneri richiesti dal Servizio specializzato sono oggettivamente riconosciuti, motivo per cui vanno inseriti nel decreto. Entrambe le autorizzazioni di diritto stradale secondo l'art. 44a LStra e l'art. 52 LStra vanno quindi rilasciate.

14. **Ponderazione generale degli interessi (art. 39 LUF, art. 55 LGDA)**

14.1 Basi

Conformemente all'art. 39 LUF, nella sua decisione concernente l'approvazione della concessione l'autorità tiene conto dell'utilità pubblica, della migliore utilizzazione del corso d'acqua e degli interessi esistenti. Per l'approvazione di una concessione, l'art. 55 LGDA esige un esame delle premesse legali come pure una ponderazione dell'insieme degli interessi pubblici in gioco.

14.2 Conclusione del Governo

La produzione di elettricità dalla forza idrica rappresenta un elemento centrale della politica energetica e climatica di Confederazione e Cantone. Secondo la strategia energetica 2050 della Confederazione, per quanto riguarda la produzione di elettricità dalla forza idrica è auspicabile un potenziamento con cui raggiungere una produzione interna media pari ad almeno 37 400 GWh nel 2035. Per raggiungere gli obiettivi di politica climatica perseguiti, per i quali la Svizzera a livello internazionale ha assunto un impegno vincolante, potrebbe essere necessario raggiungere obiettivi di ampliamento nettamente superiori. Tuttavia tale ampliamento deve avvenire nel rispetto di altri compiti ancorati nella Costituzione e nelle leggi. Nella misura in cui il progetto qui da approvare concerne tali interessi, nel presente caso essi sono stati ripetutamente analizzati. Gli elementi della fattispecie che secondo il Tribunale federale non sarebbero stati a disposizione per una ponderazione degli interessi complessiva sono stati completati dalla CELB e verificati dai servizi specializzati. Nel farlo è

stato possibile elaborare soluzioni che hanno tenuto conto degli interessi costituzionali coinvolti in maniera opportuna e adeguata (cfr. n. II./2.–13 sopra).

Non vi sono conflitti d'interesse insuperabili che avrebbero dovuto imperativamente portare a un rifiuto della domanda di approvazione della concessione e del progetto. L'approvazione della concessione e del progetto può quindi essere rilasciata con le condizioni da definire nel dispositivo.

15. Costi procedurali, tasse

15.1 Tassa di Stato

L'art. 31 cpv. 5 in unione con il cpv. 2 LGDA autorizza il Cantone a riscuotere per l'approvazione di una concessione una tassa di Stato compresa tra il 30 e l'80 per cento dell'imposta sugli impianti idraulici dovuta annualmente. Se non sono dovuti canoni d'acqua, essa va stabilita liberamente. La determinazione della tassa di Stato deve avvenire secondo il principio di equivalenza, che esige la proporzionalità della stessa rispetto al beneficio che la concessionaria trae dalla decisione. Nel presente caso, una tassa di Stato pari a 51 000 franchi risulta adeguata.

15.2 Tasse per esami e tasse amministrative

Conformemente all'art. 32 cpv. 1 LGDA, i costi provocati al Cantone dal trattamento della presente domanda di approvazione pari a 10 000 franchi vanno addebitati alla CELB.

III. Decreto

Dopo l'esame della domanda di approvazione della concessione e del progetto della CEL Buseno SA (CELB) del 28 dicembre 2011, delle aggiunte al progetto del 2 luglio 2019, 23 dicembre 2019, 11 agosto 2020, 4 gennaio 2021 e 16 dicembre 2022, in virtù degli art. 11 e 55 LGDA e dei considerandi di cui sopra, nonché su richiesta del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità

il Governo decreta:

1. Concessione di diritti d'acqua

La concessione dei diritti d'acqua rilasciata dal Comune di Buseno il 23 dicembre 2011 viene approvata con le seguenti modifiche (modifiche in grassetto):

- a) L'art. 1 cpv. 1 della concessione viene modificato come segue (modifiche in grassetto):

"Il Comune conferisce alla concessionaria il diritto di utilizzare la forza idrica del fiume Calancasca a partire dalla quota di **circa** 758 m s.m. (captazione d'acqua) sino alla quota di **circa** 692 m s.m. (salto lordo di **circa** 66 m) per produrre energia elettrica."

Per la definizione dell'entità del diritto di sfruttamento idrico non sono più determinanti i piani indicati conformemente all'art. 1 cpv. 1 della concessione, bensì vanno più considerati esclusivamente i seguenti documenti indicati al n. III./2.

- b) L'art. 1 cpv. 2 (ultima parte) viene modificato come segue:

"La descrizione che risulta dai piani è inoltre integrata dalla relazione tecnica 11.1923.32-RT (~~dicembre 2011~~ **marzo 2013**) che definisce tra l'altro ~~la~~ **una** portata d'acqua utilizzabile **alla captazione d'acqua** (portata media annua) 4,07 m³/s e un deflusso residuale minimo secondo art. 31 cpv. 1 LPAc di ~~380~~ **388 l/s. La portata di dimensionamento ammonta a 4,5 m³/s. La dotazione dei deflussi minimi nella Calancasca ammonta a:**

Afflusso alla presa d'acqua Dabbio:	Dotazione dei deflussi minimi:
inferiore a 388 l/s	afflusso
superiore a 388 l/s	388 l/s + 0,4 x (afflusso - 388) l/s

2. Documenti

I documenti seguenti costituiscono parte integrante della presente approvazione:

- Rapporto tecnico del 16 dicembre 2022 per il progetto preliminare concernente "Valorizzazione golena Spülügh, Augio"

- Rapporto integrativo, Libera migrazione ittica, novembre 2019, versione 1.0
- Revisione dei piani e analisi tecniche richieste dal Tribunale federale con sentenza 31 gennaio 2019, giugno 2019, versione 1.0
- Relazione tecnica, marzo 2013, n° 11.1923.32-RT, versione 3.0
- Situazione generale, scala 1:1000, giugno 2019
piano n° 11.1923.32-001f
- Profilo longitudinale, scala 1:2000/1000, giugno 2019
piano n° 11.1923.32-002f°
- Opera di presa, situazione, pianta 1:200 e sezione 1:100 / 1:50, novembre 2019
piano n° 11.1923.32-003g
- Opera di presa, piante e sezioni, scala 1:100, novembre 2019
piano n° 11.1923.32-004g°
- Dissabbiatore, pianta e sezioni, scala 1:100, giugno 2019
piano n° 11.1923.32-005f°
- Condotta forzata, sezioni tipo, scala 1:50, giugno 2019
piano n° 11.1923.32-006f
- Centrale, situazione, scala 1:200, novembre 2019
piano n° 11.1923.32-007g
- Centrale, pianta e sezione, scala 1:50, novembre 2019
piano n° 11.1923.32-008g
- Centrale, facciate, scala 1:100, settembre 2020
piano n° 11.1923.32-009h
- Schema d'impianto generale, giugno 2019
piano n° 11.1923.32-010f
- Schema di principio unipolare
piano n° 11.1923.32-011
- Aree di cantiere, scala 1:500, giugno 2019
piano n° 11.1923.32-012f°
- Domanda di dissodamento, dicembre 2011

3. Oneri in materia di diritti d'acqua

3.1 Inizio e conclusione dei lavori di costruzione, messa in esercizio

La CELB è tenuta a comunicare per iscritto al Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità (DIEM) l'inizio dei lavori di costruzione, la loro ultimazione e la messa in esercizio dell'impianto.

3.2 Proroghe dei termini

La competenza per l'approvazione di eventuali proroghe dei termini per quanto concerne l'inizio dei lavori e la fine dei lavori va delegata al DIEM.

3.3 Collaudo

Il collaudo della centrale deve essere eseguito entro un anno dalla messa in esercizio. Entro i termini la CELB deve elaborare i piani di esecuzione e la documentazione necessari a tale scopo a destinazione del DIEM.

4. Autorizzazione di pianificazione del territorio

4.1 Per gli edifici progettati vengono rilasciate la licenza edilizia e l'autorizzazione d'eccezione di diritto in materia di pianificazione territoriale per edifici e impianti fuori dalle zone edificabili secondo l'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700).

4.2 Nel quadro della determinazione e modellizzazione dei collegamenti al sito va coinvolta sul posto la consulenza strutturale comunale.

5. Autorizzazioni e oneri di diritto ambientale

5.1 Protezione dell'ambiente

I provvedimenti integrati nel progetto volti a garantire la tutela maggiore possibile dell'ambiente, nonché le misure di protezione e di ripristino vengono approvate e vanno attuate integralmente in aggiunta alle misure indicate qui di seguito.

5.2 Protezione delle acque, pesca

5.2.1 L'autorizzazione di diritto in materia di protezione delle acque conformemente all'art. 29 segg. della legge federale sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20), l'autorizzazione di diritto in materia di pesca conformemente all'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0) nonché l'autorizzazione necessaria per gli spurghi periodici della captazione d'acqua secondo l'art. 40 cpv. 2 LPAC vengono rilasciate alle condizioni e con gli oneri seguenti:

- Presso la captazione d'acqua Dabbio, i deflussi residuali minimi vengono fissati secondo l'art. 31 cpv. 1 LPAC a 388 l/s.
- La dotazione dei deflussi minimi viene stabilita secondo le disposizioni del precedente n. III./1 b).
- Presso la captazione deve essere posato un indicatore accessibile al pubblico che permetta di rilevare il valore attuale dell'entità della portata di dotazione rilasciata.
- La captazione d'acqua deve essere pianificata nel dettaglio insieme all'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) prima dell'inizio dei lavori e poi realizzata di conseguenza. Nell'esame delle possibili varianti di attuazione va anche considerata l'attuazione di una captazione con griglia Coanda.
- Per migliorare la protezione dei pesci prima del sistema delle condotte forzate, bisogna installare una griglia d'ingresso orizzontale, e non verticale, con una distanza tra gli elementi di 15 mm (larghezza utile).
- La fossa presso lo sbarramento va strutturata in modo che dopo una situazione di tracimazione o una dotazione massima i pesci possano tornare in ogni momento dallo spazio morto alla Calancasca attraverso il canale di aggiramento.
- La pianificazione dettagliata e la realizzazione edilizia della scala di risalita dei pesci devono avvenire in stretta collaborazione con il competente guardapesca. Il guardapesca va informato e coinvolto tempestivamente.
- La CELB è responsabile per la manutenzione della scala di risalita dei pesci prevista. Essa deve assicurare che la funzione della scala di risalita dei pesci sia sempre garantita.

- Dopo la messa in esercizio della centrale, la funzionalità della scala di risalita dei pesci va verificata durante due anni. Se a seguito di tale monitoraggio affiorano delle lacune, esse vanno eliminate.
- Se possibile, misure di ingegneria idraulica in acque ittiche devono essere eseguite al di fuori del periodo di fregola e della fase di sviluppo embrionale (ottobre – maggio).
- Per i lavori di costruzione sul e nel corso d'acqua o nei suoi dintorni occorre installare una trattenuta d'acqua. Durante la fase di costruzione non si possono verificare intorbidimenti eccessivi nei corsi d'acqua interessati.
- Vanno adottate misure idonee a evitare che sostanze pericolose per l'ambiente acquatico come ad es. gasolio, sostanze intorbidanti o acqua contenente residui di cemento possano confluire nelle acque.
- Il guardapesca responsabile deve essere informato tempestivamente in merito all'inizio dei lavori e deve essere coinvolto riguardo a eventuali interventi per togliere i pesci dal perimetro interessato dai lavori nonché per la configurazione conclusiva del letto del fiume o della zona ripuale.
- Per questioni specifiche concernenti le acque, in particolare anche per l'attuazione delle misure di compensazione (vedi n. II/10.2 sotto), il guardapesca va coinvolto nell'accompagnamento edilizio.
- Alla sera e durante il fine settimana le macchine edili devono stazionare lontano dagli scavi di fondazione su un piazzale pavimentato. Il pieno a macchinari e attrezzi va fatto al di fuori dello scavo di fondazione o dello spazio riservato alle acque. Macchinari e veicoli possono essere puliti o riparati solo su un piazzale protetto.
- Il committente o il suo sostituto deve rendere attente tutte le persone che lavorano sul cantiere alle condizioni indicate sopra.
- Con gli spurghi (o altre misure) deve essere garantito il passaggio di un deflusso solido di fondo prossimo alla natura.
- Per garantire la dinamica naturale deve essere garantito il passaggio di 2-3 deflussi di piena completi all'anno.
- Entro la messa in esercizio dell'impianto, in accordo con l'UCP e l'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) va elaborata una strategia per la gestione di piene, spurghi e per il bilancio in materiale detritico. Ciò comprende le

procedure durante i processi di spurgo e le condizioni quadro da rispettare a tal proposito.

- In una fase di prova di 5 anni dalla messa in esercizio dell'impianto, un monitoraggio deve mostrare se il regime di spurgo scelto abbia conseguenze negative per la Calancasca e se debbano essere effettuati degli adeguamenti. Dopo questa fase di prova, il regolamento di spurgo definitivo deve essere eventualmente adeguato in accordo con l'UNA e l'UCP e presentato per l'autorizzazione.

5.2.2 Per quanto riguarda la gestione delle acque di scarico devono essere osservate le seguenti direttive:

- La strategia dettagliata per il trattamento delle acque di scarico provenienti dal cantiere va inoltrata all'UNA prima dell'inizio dei lavori. Essa deve mostrare che le disposizioni di legge secondo l'art. 6 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) per l'immissione in un corso d'acqua o secondo l'art. 8 OPAc per l'infiltrazione possono essere rispettate.
- Il trattamento delle acque di scarico previsto va integrato negli appalti dei lavori.
- Se nella centrale idroelettrica dovessero essere previsti impianti sanitari, prima dell'inizio dei lavori bisognerebbe stabilire l'impianto di trattamento dell'acqua di scarico necessario o la realizzazione di un contenitore di raccolta.
- Nel caso di un'immissione dell'acqua di scarico depurata in un fiume è inoltre necessaria un'autorizzazione secondo l'art. 7 cpv. 1 OPAc. Essa va richiesta all'UNA prima dell'inizio dei lavori.

5.2.3 Sostituzione ittica

- Prima della messa in esercizio dell'opera, in accordo con l'UCP vanno definite e attuate misure di sostituzione ittica in Val Calanca.
- Se non fossero possibili misure di sostituzione ittica in Val Calanca, esse andrebbero individuate e attuate in Mesolcina.
- Nel caso in cui le misure di sostituzione ittica non fossero possibili né in Val Calanca, né in Mesolcina, la CELB deve versare al Cantone l'importo di 95 160 franchi per la perdita di ricavato e di spazio vitale.

5.3 Paesaggio, protezione della natura e del patrimonio culturale

5.3.1 Viene rilasciata l'autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo l'art. 22 cpv. 2 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). Tutti gli interventi nei biotopi e nella vegetazione ripuale vanno eseguiti conformemente alle istruzioni dell'UNA.

5.3.2 Misure sostitutive

- Le misure secondo il Rapporto tecnico del 16 dicembre 2022 per il progetto preliminare concernente "Valorizzazione golena Spülügh, Augio" (redatto da Eichenberger Revital SA, Coira) vanno attuate in stretta collaborazione con l'UNA.
- Al più tardi entro un anno dal passaggio in giudicato della presente approvazione della concessione e del progetto, il progetto di costruzione per la rivitalizzazione Spülügh deve essere inoltrato all'autorità competente in vista di un'esposizione pubblica.
- Il protocollo di collaudo dell'opera concernente la rivitalizzazione Spülügh va inoltrato insieme al collaudo dell'impianto idrico.
- La prestazione sostitutiva da fornire da parte della CELB ammonta a 153 069 franchi.
- Il finanziamento delle spese residue da parte di Confederazione, Cantone e Comune viene prospettato con la suddivisione pari a 70 per cento per la Confederazione, 20 per cento per il Cantone e 10 per cento per il Comune. La garanzia formale dei contributi avviene però nel quadro dell'approvazione del progetto di costruzione. A tal proposito bisogna verificare se la quota del Comune possa essere (co)finanziata tramite contributi di terzi.
- L'UNA viene invitato a riservare tempestivamente nei crediti singoli per rivitalizzazioni (AP Rivitalizzazioni) i mezzi necessari per il finanziamento delle spese residue relative alle misure di sostituzione (rivitalizzazione Spülügh, Augio).

5.4 Foreste e pericoli naturali

5.4.1 Permesso di dissodamento

Il permesso di dissodamento secondo l'art. 5 della legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo; RS 921.0) viene rilasciato alle seguenti condizioni:

- Il dissodamento di 2200 m² può avvenire soltanto sulla superficie indicata dall'Ufficio foreste e pericoli naturali e deve riguardare solo gli alberi contrassegnati.
- I lavori di dissodamento, di ripristino e relativi alle prestazioni compensative devono avvenire sotto la vigilanza degli organi forestali competenti e conformemente alle loro istruzioni.
- I lavori di dissodamento devono essere eseguiti tutelando il più possibile il bosco al di fuori dell'area da dissodare. È vietato erigervi baracche e depositarvi macchinari edili e materiale di qualsiasi genere. La zona boschiva adiacente al progetto di costruzione deve essere tutelata.
- Il permesso di dissodamento viene limitato a un anno civile (365 giorni) dall'inizio dei lavori (cfr. n. III./3.1 e 3.2 sopra). Questo termine può essere prorogato su domanda motivata.
- La superficie da dissodare temporaneamente, pari a 1510 m², va ripristinata e rimboschita da parte della CELB dopo la fine dei lavori di costruzione, tuttavia al più tardi entro un anno dalla conclusione dei lavori. A questo scopo vanno previsti arbusti e piante adatti al luogo.
- Quale sostituzione per il dissodamento permanente di 690 m² di superficie forestale, la CELB deve procedere entro un anno dalla conclusione dei lavori a una corrispondente prestazione sostitutiva quale misura a favore della protezione della natura e del paesaggio sotto forma di cura di una selva castanile conformemente alle indicazioni dell'ingegnere forestale regionale competente.
- A titolo di garanzia per la prestazione compensativa richiesta per legge nel bosco, la CELB deve versare, entro un termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del permesso di dissodamento, l'importo di 8 franchi/m², ossia per 2200 m² 17 600 franchi, quale deposito forestale a destinazione vincolata su un conto risparmio aperto esclusivamente a questo scopo e intestato alla CELB, presso la Banca Cantonale Grigione, Coira, con la menzione "Deposito forestale".
- L'avvenuta prestazione compensativa va notificata all'Ufficio foreste e pericoli naturali (UFP) a destinazione della Confederazione.

5.4.2 Pericoli naturali

- Il soggiorno all'interno della centrale idroelettrica deve essere ridotto allo stretto necessario. È vietato installare postazioni di lavoro e/o uno spazio di lavoro per attività di manutenzione e simili. Tale divieto va fatto annotare dalla CELB nel registro fondiario.
- Nel quadro dell'esecuzione dei lavori deve essere coinvolto uno specialista che verifichi la necessità di misure adeguate contro la caduta di massi, accompagni la loro eventuale attuazione e infine la confermi.
- Il rischio elementare specifico non viene assicurato nella zona di pericolo 1. Tale esclusione assicurativa parziale deve essere fatta annotare dalla CELB nel registro fondiario.

5.5 Ulteriori settori ambientali, protezione dell'ambiente in senso stretto

5.5.1 Aria

Prima dell'inizio dei lavori, all'UNA va presentato un piano di misure per la riduzione delle emissioni provocate dai trasporti e dai lavori, in considerazione della direttiva aria cantieri dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

5.5.2 Rumore

Prima dell'inizio dei lavori, all'UNA va presentato un piano di misure per la riduzione delle emissioni foniche provocate dai trasporti e dai lavori, in considerazione delle direttive sul rumore dei cantieri dell'UFAM.

5.5.3 Vibrazioni

La turbina deve essere posata su supporti il più possibile elastici e va evitata la trasmissione di rumore per via solida.

5.5.4 Rifiuti edili

- Va elaborata una strategia completa per lo smaltimento del materiale da presentare per approvazione all'UNA prima dell'inizio dei lavori.
- I rifiuti edili prodotti vanno smaltiti in un punto di raccolta e di separazione per rifiuti edili autorizzato dall'UNA conformemente alla "Direttiva sulla gestione dei rifiuti edili". La direttiva può essere richiesta all'UNA.

- Dopo la fine dei lavori di costruzione, il materiale di scavo prodotto va rimosso dalla discarica temporanea per materiale di scavo pulito ancora esistente.

5.5.5 Neofite

Prima dell'inizio dei lavori vanno definite delle misure da presentare all'UNA che espongano come si intende impedire lo sviluppo di neofite durante i lavori di costruzione e dopo la messa in esercizio dell'impianto, in particolare nell'ubicazione della centrale.

5.6 Accompagnamento ambientale durante la fase di costruzione

Per la pubblicazione dei lavori e l'esecuzione dei lavori bisogna coinvolgere un accompagnatore ambientale competente durante la fase di costruzione (AAC). All'AAC spetta in particolare la disposizione di misure di protezione in settori delicati dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e della protezione delle acque, nonché la determinazione delle misure necessarie per la protezione di suolo, vegetazione e corsi d'acqua durante l'esecuzione dei lavori, la vigilanza sull'attuazione delle prestazioni compensative ecologiche e paesaggistiche e il controllo dei risultati. L'AAC al quale ci si rivolgerà per il progetto deve essere comunicato all'UNA prima dell'inizio dei lavori.

6. **Autorizzazione di polizia delle acque**

Viene rilasciata l'autorizzazione di polizia delle acque conformemente all'art. 22 della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua del Cantone dei Grigioni (legge cantonale sulla sistemazione dei corsi d'acqua, LCSCA; CSC 807.700).

7. **Condizione concernente la stazione di misurazione UFAM**

Sulla condotta forzata che porta alla centrale va installata una misurazione di deflusso adeguata e i dati di tale misurazione vanno consegnati all'UFAM in una forma adeguata e in accordo con l'UFAM.

8. Oneri conformemente alla legislazione stradale

- 8.1 L'autorizzazione per costruzioni e impianti in, su o sopra strade cantonali secondo l'art. 44a della legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStr; CSC 807.100) viene rilasciata alle seguenti condizioni:
- Le installazioni di cantiere nell'area di strade cantonali necessitano di un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico (UT). Le corrispondenti domande con la documentazione dettagliata dei piani vanno inoltrate all'UT, Circondario 2 Mesocco, per esame e approvazione, prima dell'inizio dei lavori.
 - I lavori di scavo devono essere eseguiti a regola d'arte. Per il riempimento dello scavo nel corpo stradale deve essere utilizzato materiale resistente al gelo o il materiale di scavo. Il materiale di scavo non adatto deve essere portato via. Il riempimento con il materiale deve avvenire sotto la sorveglianza e secondo le istruzioni dell'UT, Circondario 2 Mesocco. L'UT, Circondario 2 Mesocco, decide in merito a un'eventuale sostituzione del materiale.
 - La copertura delle condotte nelle e lungo le strade cantonali deve ammontare ad almeno 1,00 m.
 - Per le strade con pavimentazione, subito dopo il riempimento dello scavo si deve procedere alla posa di uno strato provvisorio di conglomerato bituminoso a caldo. La sistemazione della copertura in asfalto deve essere realizzata d'intesa con l'UT, Circondario 2 Mesocco, e secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo. Lo strato di copertura deve essere sostituito su tutta la superficie.
 - Se entro cinque anni dalla posa della condotta vengono accertati danni alla strada o alle sue componenti dovuti ai lavori di posa, i danni devono essere immediatamente eliminati dalla CELB su invito dell'UT, Circondario 2 Mesocco, oppure la CELB deve assumersi le spese dell'esecuzione sostitutiva.
 - La segnaletica e la demarcazione del cantiere competono alla CELB. Tali attività devono essere svolte d'intesa con la Polizia cantonale. Deve essere garantita la possibilità di transitare su una corsia. La larghezza minima di transito deve ammontare almeno a 3,50 m.
 - La CELB deve adottare le necessarie misure a tutela di eventuali impianti esistenti.

- L'impianto deve essere realizzato in modo da sopportare anche le più intense sollecitazioni dovute al traffico e in modo da garantire la sicurezza della circolazione.
- I controlli, la manutenzione e il rinnovo a regola d'arte dell'impianto competono alla CELB.
- La CELB risponde nei confronti del Cantone e anche di terzi per ogni danno che risulta dalla costruzione, dall'esistenza, dall'esercizio e dalla manutenzione dell'impianto.
- Il Cantone non risponde per eventuali danni all'impianto provocati dal traffico o causati da altri motivi.
- La CELB risponde per tutte le spese che risultano in caso di ampliamento, modifica o allargamento della strada cantonale o di lavori di manutenzione e di rinnovo della stessa e che sono provocate dall'esistenza dell'impianto.
- Se lo richiede un interesse pubblico legato alla strada, la CELB deve rimuovere o spostare l'impianto a proprie spese e senza diritto a un indennizzo.

8.2 L'autorizzazione relativa a raccordi conformemente all'art. 52 LStr viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- Gli accessi fino a una distanza di 10 m dalla strada cantonale vanno provvisti di un consolidamento del fondo della superficie (ad es. rivestimento, autobloccanti). Parcheggi e piazzali devono essere provvisti di una pavimentazione su tutta la loro superficie. Le bordature verso il margine della carreggiata della strada cantonale devono essere eseguite secondo le disposizioni dell'UT, Circondario 2 Mesocco.
- Lo smaltimento delle acque degli impianti compete alla CELB. L'acqua di superficie che risulta nell'area di sbocco deve essere raccolta ed evacuata lungo la strada cantonale.
- La visuale deve in linea di principio essere lasciata libera da ogni ostacolo tra 0,60 m e 3 m al di sopra della carreggiata. Ciò vale anche per piante, neve e altri oggetti che ostacolano la visibilità.
- Dal punto di vista edilizio l'impianto deve essere strutturato in modo tale che tutti i veicoli possano fare inversione al di fuori della strada cantonale.

È permesso lasciare la strada cantonale e immettersi su di essa transitando solo nel senso di marcia.

- In caso di necessità la CELB, in cambio di un indennizzo adeguato, è tenuta ad autorizzare il co-utilizzo dell'allacciamento nel quadro della capacità dell'impianto.
- Il Cantone può revocare in ogni momento la presente autorizzazione senza che sia dovuto indennizzo alcuno, qualora l'esistenza o l'utilizzo dell'impianto dovesse intralciare il traffico o qualora gli oneri e le condizioni essenziali della presente autorizzazione non venissero osservati.
- In accordo con l'UT, Circondario 2 Mesocco, e la Polizia cantonale, Servizio tecnico della polizia stradale, il cantiere deve essere messo in sicurezza in modo tale che non risultino danni e pericoli per la strada cantonale e i suoi utenti. Il libero transito deve essere garantito in ogni momento.
- Il Cantone non risponde per eventuali danni all'impianto provocati dal traffico o causati da altri motivi.
- A lavori ultimati l'impianto deve essere notificato all'UT (responsabile polizia delle costruzioni stradali, tel. 081 257 37 07) per il collaudo. Qualsiasi successiva modifica o destinazione ad altro scopo necessita di un'autorizzazione.
- Gli accessi al cantiere necessitano dell'approvazione dell'UT. Le corrispondenti richieste vanno se del caso inoltrate prima dell'inizio dei lavori all'UT, Circondario 2 Mesocco, per esame e approvazione.

9. Esposizione pubblica dell'aggiunta al progetto / ricorsi

L'esposizione pubblica delle aggiunte al progetto e i ricorsi pervenuti a questo proposito vengono dichiarati privi di oggetto.

10. Richieste dei partecipanti alla procedura

- 10.1 Non si entra nel merito delle richieste della Federazione svizzera di pesca (FSP).

- 10.2. Le richieste del World Wide Fund for Nature (WWF) Svizzera, rappresentato da WWF Grigioni, e di Pro Natura, Lega svizzera per la protezione della natura, rappresentata da Pro Natura Grigioni, vengono respinte, nella misura in cui non siano divenute prive di oggetto.

11. Spese procedurali

I costi per l'evasione della presente domanda, consistenti in:

- tassa di Stato	fr.	51 000.00
- tassa d'esame	fr.	10 000.00
- tasse per la compilazione e la comunicazione	fr.	<u>1804.00</u>
totale	fr.	<u>62804.00</u>

sono a carico della CELB. Essi vanno versati entro 30 giorni dal recapito del presente decreto, a mezzo delle polizze di versamento allegate, all'Amministrazione delle finanze dei Grigioni, Coira, sul conto corrente postale 70-187-9, come segue:

- conto 421001 6110.10 (tassa di Stato)	fr.	51 000.00
- conto 4210001 6110.10 (tassa d'esame UEnTr)	fr.	10 000.00
- conto 4210001 1200.100201 (tasse per atti amministrativi)	fr.	1804.00

12. Indicazione dei rimedi giuridici

Conformemente all'art. 49 cpv. 1 lett. d della legge cantonale sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) in unione con l'art. 56 LGDA, contro il presente decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso, cui vanno allegati il decreto impugnato ed eventuali mezzi di prova, deve contenere il petito, la fattispecie e una motivazione.

13. Comunicazione

13.1 Allegando la documentazione munita del visto di approvazione (dispositivo n. 2) a:

- CEL Buseno SA, c/o Studio legale avv. Fabrizio Keller, San Roc, 6537 Grono (posta A Plus);
- Comune di Buseno, Via Borlion, 6542 Buseno (posta A Plus);
- Archivio di Stato;
- Ufficio dell'energia e dei trasporti (a destinazione del catasto centrali idriche)

13.2 Senza allegati a:

- lic. iur. Reto Nigg, Avvocato, SwissLegal Lardi & Partner AG, Reichsgasse 65, 7000 Coira (4 copie, posta A Plus);
- Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna;
- Ufficio federale dell'ambiente, Divisione Acque, 3003 Berna;
- Dipartimento dell'economia pubblica e socialità;
- Ufficio per lo sviluppo del territorio;
- Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente;
- Ufficio per la natura e l'ambiente;
- Dipartimento delle finanze e dei comuni;
- Controllo delle finanze;
- Amministrazione delle imposte;
- Ufficio per i comuni;
- Ufficio tecnico;
- Ufficio foreste e pericoli naturali;

- Ufficio per la caccia e la pesca;
- Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Jon Domenic Parolini

Il Cancelliere:

Daniel Spadin